



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 28 marzo 2014
(OR. en)**

8001/14

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0139 (COD)**

**EF 94
ECOFIN 285
CODEC 849
CONSOM 92**

NOTA PUNTO "I"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda)
Oggetto:	Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base ("direttiva sui conti di pagamento") - Approvazione del testo di compromesso definitivo

I. INTRODUZIONE

1. Il 13 maggio 2013 la Commissione ha trasmesso al Consiglio la sua proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (cosiddetta "direttiva sui conti di pagamento"). La proposta intende aumentare il livello di tutela dei consumatori e l'integrazione del mercato unico relativamente ai conti di pagamento, mediante misure volte a migliorare la trasparenza e la comparabilità delle informazioni sulle spese relative ai conti di pagamento, facilitare il trasferimento dei conti di pagamento e garantire l'accesso a un conto di pagamento con caratteristiche di base all'interno dell'UE.

2. La relazione del Parlamento europeo è stata adottata il 19 novembre 2013 dalla commissione ECON e ulteriormente confermata dalla plenaria il 12 dicembre 2013.
3. Il Comitato economico e sociale europeo e la Banca centrale europea hanno adottato pareri rispettivamente il 18 settembre e il 19 novembre 2013.
4. Il Comitato dei Rappresentanti permanenti ha convenuto un orientamento generale sulla proposta summenzionata il 20 dicembre 2013¹.
5. A seguito di intensi negoziati con il Parlamento europeo, il 20 marzo 2014 è stato raggiunto un accordo provvisorio, sfociato nel testo di compromesso definitivo che figura in allegato.
6. In seguito alla procedura scritta nell'ambito del Gruppo "Servizi finanziari", conclusa giovedì 27 marzo 2014, una maggioranza qualificata molto solida ha potuto accettare l'esito dei negoziati.
7. Si invita pertanto il Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda):
 - a) ad approvare il testo di compromesso definitivo relativo alla direttiva sui conti di pagamento;
 - b) a confermare che la presidenza può comunicare al Parlamento europeo che, qualora quest'ultimo adotti la sua posizione in prima lettura sulla direttiva sui conti di pagamento che figura in allegato, il Consiglio approverà la posizione del Parlamento europeo e l'atto sarà adottato nella versione corrispondente alla posizione del Parlamento europeo, fatta salva, se del caso, la revisione del testo da parte dei giuristi-linguisti di entrambe le istituzioni.

¹ Doc. 17511/1/13 REV 1

[...]PE-CONS XX/14-2013/0139 (COD)

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del

**sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento,
sul trasferimento del conto di pagamento
e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

visto il parere della *Banca centrale europea*³,

sentito il garante europeo della protezione dei dati⁴,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 26, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. La frammentazione del mercato interno è dannosa per la competitività, la crescita e la creazione di posti di lavoro nell'Unione. Eliminare gli ostacoli diretti e indiretti al corretto funzionamento del mercato interno è essenziale per il suo completamento. L'azione dell'*Unione* in relazione al mercato interno nel settore dei servizi finanziari al dettaglio ha già contribuito in misura sostanziale a sviluppare le attività transfrontaliere dei prestatori di servizi di pagamento, a migliorare la scelta dei consumatori e ad accrescere la qualità e la trasparenza delle offerte.
- (2) Al riguardo, la direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE⁵ ("direttiva sui pagamenti") ■ ha fissato obblighi minimi di trasparenza per le spese addebitate dai prestatori di servizi di pagamento per i servizi offerti sui conti di pagamento. Queste misure hanno notevolmente facilitato l'attività degli enti creditizi, grazie alla previsione di norme uniformi per quanto riguarda la prestazione dei servizi di pagamento e le informazioni da fornire, hanno ridotto l'onere amministrativo e hanno generato risparmi sui costi per gli enti creditizi.

⁵ *GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.*

- (3) *Il corretto funzionamento del mercato interno e lo sviluppo di un'economia moderna e socialmente inclusiva dipende sempre più dalla prestazione universale di servizi di pagamento. La nuova legislazione in materia deve rientrare nell'ambito di una strategia economica intelligente per l'Unione, che deve efficacemente tenere conto delle esigenze dei consumatori più vulnerabili.*
- (4) Tuttavia, *come indicato dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 4 luglio 2012 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l'accesso ai servizi bancari di base⁶, si deve* fare di più per migliorare e sviluppare il mercato *interno* dei servizi bancari al dettaglio. **■** *Attualmente*, la mancanza di trasparenza e di comparabilità delle spese, nonché le difficoltà di trasferimento del conto di pagamento creano ancora ostacoli alla piena integrazione del mercato, contribuendo a un basso livello di concorrenza nel settore dei servizi bancari. *Si devono affrontare tali problemi e devono essere garantiti standard elevati di qualità.*
- (5) Le condizioni vigenti del *mercato interno* possono dissuadere gli enti creditizi dall'esercitare il loro diritto di stabilimento o di prestazione di servizi nell'Unione, a causa delle difficoltà nell'attrarre clienti quando entrano in un nuovo mercato. Entrare in nuovi mercati richiede spesso ingenti investimenti, che sono giustificati soltanto se il prestatore prevede sufficienti opportunità e una corrispondente domanda dei consumatori. La scarsa mobilità dei consumatori in relazione ai servizi finanziari al dettaglio è in larga misura dovuta alla mancanza di trasparenza e di comparabilità delle spese e dei servizi offerti, nonché alle difficoltà di trasferire il conto di pagamento. Questi fattori frenano inoltre la domanda. Questo è vero soprattutto nel contesto transfrontaliero.

⁶ *Testi approvati, P7_TA(2012)0293.*

- (6) Inoltre, considerevoli ostacoli al completamento del mercato *interno* nel settore dei conti di pagamento potrebbero essere dovuti alla frammentazione delle vigenti norme nazionali. Divergenti sono le disposizioni vigenti a livello nazionale in materia di conti di pagamento, in particolare per quanto riguarda la comparabilità delle spese e il trasferimento del conto di pagamento. Per quanto riguarda il trasferimento, la mancanza di misure vincolanti uniformi a livello di *Unione* ha portato a pratiche e misure divergenti a livello nazionale. Queste differenze sono ancora più nette per quanto riguarda la comparabilità delle spese, materia per la quale non esistono misure a livello di *Unione*, neanche di natura autoregolamentare. Se queste differenze si accentuassero in futuro, data la tendenza delle banche ad adeguare le loro pratiche ai mercati nazionali, aumenterebbero i costi dell'attività transfrontaliera rispetto ai costi sostenuti dai prestatori nazionali, il che renderebbe meno attraente l'esercizio dell'attività a livello transfrontaliero. Le attività transfrontaliere nel mercato interno sono limitate dagli ostacoli che i consumatori devono superare per aprire un conto di pagamento all'estero. I criteri severi di ammissibilità attualmente applicati possono impedire ai cittadini *dell'Unione* di muoversi liberamente all'interno di essa. Garantire a tutti i consumatori l'accesso ad un conto di pagamento ne consentirà la partecipazione al mercato interno e permetterà loro di usufruire dei benefici del mercato *interno*.

- (7) Inoltre, poiché alcuni potenziali clienti non aprono un conto **di pagamento** o perché è negata loro la possibilità o perché non sono loro offerti prodotti adeguati, attualmente la domanda potenziale di conto di pagamento non è pienamente sfruttata nell'**Unione**. Una più ampia partecipazione dei consumatori al mercato interno incentiverebbe ulteriormente gli enti creditizi a entrare in nuovi mercati. Inoltre, la creazione di condizioni per consentire a tutti i consumatori di accedere al conto di pagamento è il mezzo necessario per promuovere la partecipazione dei consumatori al mercato interno e consentire loro di beneficiare dei benefici generati dal **mercato interno**.
- (8) La trasparenza e la comparabilità delle spese sono state regolamentate da un'iniziativa di autoregolamentazione avviata dal settore bancario. Tuttavia, sui relativi orientamenti non è stato raggiunto un accordo definitivo. In materia di trasferimento del conto bancario, i principi comuni stabiliti nel 2008 dallo European Banking Industry Committee forniscono un meccanismo modello di trasferimento del conto **di pagamento** offerto dalle **banche** situate nello stesso Stato membro. Tuttavia, data la loro natura non vincolante, tali principi **comuni** sono stati applicati in modo non uniforme nell'**Unione**, con risultati inefficaci. Inoltre, i principi comuni disciplinano solo il trasferimento del conto **di pagamento** a livello nazionale e non riguardano il trasferimento transfrontaliero. Infine, per quanto riguarda l'accesso al conto di pagamento di base, la raccomandazione 2011/442/UE della Commissione [...] ⁷ ha invitato gli Stati membri a prendere le misure necessarie per assicurarne l'applicazione al più tardi sei mesi dopo la pubblicazione della raccomandazione. Ad oggi solo pochi Stati membri rispettano i principi fondamentali della raccomandazione.

⁷ **GU L 190 del 21.7.2011, pag. 87.**

- (9) ***Per consentire una mobilità finanziaria efficace e senza problemi nel lungo termine, è essenziale stabilire un insieme uniforme di norme per far fronte al problema della scarsa mobilità dei consumatori e in particolare per migliorare il confronto tra i servizi e le spese relativi al conto di pagamento e per incentivare il trasferimento del conto, nonché per evitare che i consumatori che intendono aprire un conto di pagamento transfrontaliero siano discriminati sulla base della residenza. Inoltre, è essenziale adottare misure adeguate per promuovere la partecipazione dei consumatori al mercato dei conti di pagamento. Queste misure consentiranno di **incentivare** l'entrata sul mercato interno **degli enti creditizi e** dei prestatori di servizi di pagamento e di garantire condizioni di parità, rafforzando in tal modo la concorrenza e l'allocazione efficiente delle risorse sul mercato dei servizi finanziari al dettaglio dell'**Unione**, a beneficio delle imprese e dei consumatori. Inoltre, la trasparenza delle informazioni sulle spese e la possibilità di trasferimento del conto, combinati al diritto di accesso al conto **di pagamento** di base, consentiranno ai cittadini dell'**Unione** di circolare, di fare più facilmente i loro acquisti in altri paesi dell'Unione, di beneficiare pertanto di un mercato interno pienamente funzionante nel settore dei servizi finanziari al dettaglio e di contribuire all'ulteriore sviluppo **di tale mercato**.***
- (10) ***È inoltre indispensabile garantire che la presente direttiva non ostacoli l'innovazione nel settore dei servizi finanziari al dettaglio. Ogni anno si rendono disponibili nuove tecnologie, quali i servizi bancari mediante dispositivi mobili e le carte di pagamento prepagate, che potrebbero rendere obsoleto l'attuale modello dei conti di pagamento.***

- (11) *La presente direttiva non impedisce agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni più severe per tutelare i consumatori, a condizione che tali disposizioni siano coerenti con i loro obblighi ai sensi del diritto dell'Unione e della presente direttiva.*
- (12) *Le disposizioni concernenti la comparabilità delle spese e il trasferimento dovrebbero applicarsi a tutti i prestatori di servizi di pagamento, come stabilito nella direttiva relativa ai servizi di pagamento. Le disposizioni relative all'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base si dovrebbero applicare solo agli enti creditizi. Tutte le disposizioni della presente direttiva riguardano conti di pagamento mediante i quali i consumatori sono in grado di effettuare le seguenti operazioni: deposito di fondi e prelievo di contante, esecuzione e/o ricezione di operazioni di pagamento a favore di terzi e da questi ultimi, compresa l'esecuzione di bonifici. Di conseguenza, sono esclusi i conti con funzioni più limitate. Ad esempio, in linea di principio sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva i conti quali i conti di risparmio, i conti coperti da una carta di credito, che generalmente vengono alimentati al solo scopo di rimborsare un credito, i mutui a conto corrente o i conti di moneta elettronica. Tuttavia, se tali conti venissero utilizzati per operazioni di pagamento giornaliere e avessero tutte le funzioni sopra elencate, rientrerebbero nel campo di applicazione. I conti detenuti da imprese, anche dalle piccole imprese o dalle microimprese, tranne nel caso in cui siano detenuti a titolo personale, sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva. Gli Stati membri possono decidere di estendere l'applicazione della presente direttiva ad altri prestatori di servizi di pagamento e conti di pagamento, ad esempio quelli che offrono funzioni di pagamento più limitate.*

- (13) *Poiché un conto di pagamento con caratteristiche di base è un tipo di conto di pagamento ai fini della presente direttiva, le disposizioni in materia di trasparenza e trasferimento dovrebbero applicarsi anche a tale conto.*
- (14) Le definizioni contenute nella presente direttiva sono in linea *per quanto possibile* con quelle contenute in altri atti legislativi dell'Unione, in particolare nella direttiva 2007/64/CE e nel regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009⁸.
- (15) È essenziale che il consumatore possa comprendere le spese, in modo da confrontare le offerte di diversi prestatori di servizi di pagamento e scegliere con cognizione di causa il conto *di pagamento* più adeguato alle sue esigenze. Il confronto tra le spese non è possibile quando i prestatori di servizi di pagamento usano una terminologia diversa per i medesimi servizi ■ e forniscono informazioni in formati diversi. La terminologia standardizzata assieme a informazioni *presentate in un formato uniforme e riguardanti* i servizi di pagamento più rappresentativi *collegati ai conti di pagamento* possono aiutare i consumatori a comprendere e a confrontare le spese.

⁸ GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22.

- (16) I consumatori trarrebbero il massimo beneficio da informazioni concise, *standardizzate* e facilmente confrontabili tra i diversi prestatori di servizi di pagamento. Gli strumenti messi a disposizione dei consumatori per confrontare le offerte di conto di pagamento possono avere un impatto positivo solo se il tempo dedicato a scorrere lunghi elenchi di spese per diverse offerte non supera i benefici derivanti dalla scelta dell'offerta che presenta il miglior valore. ***Tali strumenti dovrebbero essere molteplici ed è opportuno condurre test sui consumatori. In questa fase***, la terminologia relativa alle spese deve essere standardizzata solo per quanto riguarda i termini e le definizioni più rappresentativi negli Stati membri, al fine di evitare il rischio di un eccesso di informazioni e favorirne una rapida attuazione.
- (17) È opportuno che la terminologia relativa alle spese sia stabilita dagli ***Stati membri***, in modo da tener conto delle specificità dei mercati locali. Per essere considerati rappresentativi, occorre che i servizi siano soggetti a spese almeno presso un prestatore di servizi di pagamento in ***uno*** Stato membro. Inoltre, quando ***i servizi sono comuni alla maggioranza degli Stati membri***, occorre che la terminologia ***utilizzata per definire tali servizi*** sia standardizzata a livello UE, in modo da consentire un ***migliore*** confronto ***dei conti di pagamento*** in tutta l'Unione. ***Al fine di garantire una sufficiente omogeneità degli elenchi nazionali***, è opportuno che ***l'Autorità europea di vigilanza*** (Autorità bancaria europea) ("ABE") emani orientamenti per aiutare gli Stati membri a determinare ***i servizi che sono più comunemente utilizzati e che comportano i costi più elevati per i consumatori a livello nazionale. A tali fini gli Stati membri dovrebbero comunicare all'ABE e alla Commissione le autorità pertinenti cui trasmettere gli orientamenti entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.***

- (18) Una volta che gli **Stati membri** avranno redatto un elenco provvisorio dei servizi più rappresentativi soggetti a spese a livello nazionale con i relativi termini e definizioni, occorre che l'**ABE** li riesamini, **mediante progetti di norme tecniche di regolamentazione**, per individuare i servizi comuni alla maggioranza degli Stati membri e proporre termini e definizioni di detti servizi standardizzati a livello **di Unione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione**. **L'ABE dovrebbe garantire che per ogni lingua ufficiale di ciascuno Stato membro si utilizzi un unico termine per ciascun servizio al fine di tenere conto delle specificità nazionali, ad esempio laddove per lo stesso servizio vengano utilizzati termini distinti nella stessa lingua da Stati membri diversi. Gli Stati membri dovrebbero in seguito integrare nei loro elenchi provvisori gli eventuali termini UE applicabili e pubblicare tali elenchi definitivi.**
- (19) Per aiutare i consumatori a confrontare facilmente in tutto il mercato unico le spese relative al conto di pagamento, occorre che i prestatori di servizi di pagamento forniscano ai consumatori un **documento informativo sulle spese che illustri le spese ■ per tutti i servizi figuranti nell'elenco dei servizi più rappresentativi collegati al conto di pagamento a livello nazionale. Nel documento informativo sulle spese devono essere utilizzati i termini e le definizioni standardizzati stabiliti a livello di Unione, se del caso**. Questa misura contribuirebbe anche a creare condizioni di parità tra **i prestatori di servizi di pagamento** concorrenti sul mercato dei conti di pagamento. Il documento informativo sulle spese **non dovrebbe contenere alcuna altra spesa**.

Se un ente creditizio non offre un servizio dell'elenco dei servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento, dovrebbe indicarlo, ad esempio contrassegnando tale servizio come "non disponibile" o "non applicabile". Gli Stati membri dovrebbero avere facoltà di richiedere l'inclusione nel documento informativo sulle spese di indicatori chiave quali un indicatore dei costi complessivi che sintetizzi i costi totali annui del conto di pagamento per i consumatori. Per aiutare i consumatori a comprendere le spese che devono pagare per il conto di pagamento, occorre mettere loro a disposizione un glossario *chiaro, non tecnico e privo di ambiguità* contenente almeno la spiegazione delle spese e dei servizi contenuti nel *documento informativo sulle spese*. I glossari devono servire come strumento utile per incoraggiare una migliore comprensione del significato delle spese e contribuire in tal modo a rafforzare la capacità dei consumatori di scegliere tra una gamma più ampia di offerte di conti di pagamento. Occorre anche introdurre l'obbligo a carico degli *enti creditizi* di informare il consumatore, *gratuitamente e* almeno una volta l'anno, di tutte le spese addebitate sul suo conto di *pagamento, compresi, se del caso, il tasso d'interesse per lo scoperto e il tasso d'interesse creditore. Ciò lascia impregiudicate le disposizioni sui servizi di scoperto della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai contratti di credito ai consumatori.* Le informazioni ex-post dovrebbero essere fornite in un apposito riepilogo, che presenti *un* quadro *degli interessi maturati e di tutte* le spese sostenute *in relazione all'utilizzo del conto di pagamento*, in modo che il consumatore possa capire a cosa si riferisce la spesa e valutare la necessità di modificare le abitudini di consumo o di cambiare prestatore. Questo vantaggio sarebbe massimizzato da informazioni ex-post che presentino i servizi più rappresentativi nello stesso ordine delle informazioni *sulle spese* ex-ante.

- (20) Per soddisfare le esigenze dei consumatori, è necessario garantire che le informazioni sulle spese relative al conto di pagamento siano precise, chiare e comparabili. ***È pertanto opportuno che l'ABE, previa consultazione delle autorità nazionali e una volta conclusi i test sui consumatori, elabori progetti di norme tecniche di attuazione riguardo a un formato di presentazione standardizzato per il documento informativo sulle spese, per il riepilogo delle spese e per i simboli comuni, al fine di assicurare che siano comprensibili e confrontabili per i consumatori. Lo stesso formato, lo stesso ordine delle voci e gli stessi titoli devono essere applicati per ogni documento informativo sulle spese e per ogni riepilogo delle spese in ciascuno Stato membro, in modo da permettere ai consumatori di confrontare i due documenti e di massimizzare in tal modo la comprensione e l'uso delle informazioni. Il documento informativo sulle spese e il riepilogo delle spese dovrebbero essere chiaramente distinguibili da altre comunicazioni. Inoltre, nel determinare i formati, l'ABE dovrebbe tenere conto del fatto che gli Stati membri possono scegliere di fornire il documento informativo sulle spese e il riepilogo delle spese insieme alle informazioni richieste in virtù di altre normative nazionali o dell'Unione relativamente ai conti di pagamento e i servizi collegati.***

- (21) Per assicurare l'uso uniforme della terminologia di livello **unionale** applicabile in tutta l'Unione, occorre che gli Stati membri impongano ai prestatori di servizi di pagamento l'obbligo di usare la terminologia di livello **unionale** applicabile assieme alla terminologia standardizzata nazionale, individuata nell'elenco **definitivo** per le comunicazioni ai consumatori, anche nel documento informativo sulle spese e nel riepilogo delle spese. ***I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero essere in grado di utilizzare i marchi commerciali nelle loro informazioni contrattuali, commerciali e di marketing per i consumatori, purché indichino chiaramente il corrispondente termine standardizzato applicabile. Quando scelgono di utilizzare i marchi commerciali nel documento informativo sulle spese o nel riepilogo delle spese, questi dovrebbe essere secondari rispetto ai termini standardizzati, ad esempio figurando tra parentesi o in caratteri più piccoli.***
- (22) I siti internet di confronto **indipendenti** sono un mezzo efficace per consentire ai consumatori di valutare in un unico spazio i pro e i contro delle diverse offerte di conto di pagamento. ***Tali siti internet*** possono consentire un giusto equilibrio tra l'esigenza di informazioni chiare e concise e l'esigenza di informazioni complete ed esaurienti, consentendo agli utenti, se lo desiderano, di ottenere informazioni più dettagliate. ***Dovrebbero mirare ad includere la più vasta gamma possibile di offerte, in modo da fornire una panoramica rappresentativa coprendo nel contempo un'ampia parte del mercato. Possono anche ridurre i costi di ricerca, in quanto i consumatori non dovranno raccogliere informazioni separatamente dai prestatori di servizi di pagamento. È di fondamentale importanza che le informazioni fornite su tali siti internet siano affidabili, imparziali e trasparenti e che i consumatori siano informati della loro disponibilità. A tale proposito, occorre che le autorità competenti informino i cittadini dell'esistenza di tali siti internet.***

- (23) Per ottenere informazioni imparziali sulle **spese addebitate e sui tassi di interesse applicati ai conti di pagamento**, i consumatori dovrebbero poter utilizzare i siti internet di confronto pubblicamente accessibili funzionalmente indipendenti dagli **enti creditizi, il che significa che nessun ente creditizio dovrebbe essere favorito nei risultati di ricerca**. È pertanto opportuna che gli Stati membri assicurino che i **consumatori abbiano accesso gratuito** ad almeno un sito internet di questo tipo **nel rispettivo territorio**. Tali siti internet di confronto possono essere gestiti da autorità competenti, **o per loro conto**, da altre autorità pubbliche e/o da **operatori privati**. **La funzione di confronto delle spese relative ai conti di pagamento può essere assolta anche da siti internet esistenti che confrontino un'ampia gamma di prodotti finanziari o non finanziari. Il sito internet opera sulla base di specifici criteri di qualità compreso l'obbligo di fornire le coordinate dei loro proprietari, informazioni precise ed aggiornate, indicare la data dell'ultimo aggiornamento, definire criteri chiari e oggettivi su cui basare il raffronto e comprendere un'ampia gamma di offerte di conti di pagamento che copra una notevole parte del mercato. Gli Stati membri possono determinare con che frequenza i siti internet di confronto debbano rivedere e aggiornare le informazioni che forniscono ai consumatori, tenendo conto della frequenza con cui gli enti creditizi aggiornano generalmente le loro informazioni sulle spese.**

Gli Stati membri dovrebbero inoltre determinare in cosa consista un'ampia gamma di offerte di conti di pagamento che copra una notevole parte del mercato considerando, per esempio, il numero di enti creditizi esistenti e valutando di conseguenza se sia sufficiente una maggioranza semplice o anche meno e/o la quota di mercato e/o la loro localizzazione geografica. Un sito internet di confronto dovrebbe raffrontare le spese di tutti i servizi collegati ai conti di pagamento figuranti nell'elenco dei servizi più rappresentativi, integrando la terminologia a livello di Unione. È opportuno che gli Stati membri abbiano facoltà di esigere che tali siti internet raffrontino altre informazioni, ad esempio quelle sui determinanti del livello dei servizi forniti dagli enti creditizi, quali il numero delle agenzie e degli sportelli automatici. Qualora in uno Stato membro esista solo un sito internet e quest'ultimo cessi di operare o non soddisfi più i criteri di qualità, lo Stato membro dovrebbe provvedere affinché i consumatori abbiano accesso a un altro sito internet di confronto a livello nazionale, entro un tempo ragionevole.

- (24) È prassi corrente dei prestatori di servizi di pagamento di offrire il conto di pagamento in un pacchetto assieme a ■ prodotti o servizi *diversi dai servizi collegati a un conto di pagamento, quali prodotti assicurativi o consulenza finanziaria*. Questa prassi può costituire per i prestatori di servizi di pagamento uno strumento per diversificare l'offerta e accrescere la concorrenza, e può anche, in ultima istanza, andare a beneficio dei consumatori. Tuttavia lo studio della Commissione sulle pratiche di vendita abbinata nel settore finanziario effettuato nel 2009 nonché le consultazioni in materia e i reclami dei consumatori hanno dimostrato che i prestatori di servizi di pagamento possono offrire conti *di pagamento* in un pacchetto assieme a prodotti non richiesti dai consumatori e che non sono indispensabili per il conto di pagamento, come ad esempio l'assicurazione famiglia. Inoltre, è stato osservato che tali pratiche possono ridurre la trasparenza e la confrontabilità dei prezzi, limitare le opzioni di acquisto a disposizione dei consumatori e influire negativamente sulla loro mobilità. Pertanto, occorre che gli Stati membri assicurino che, quando i prestatori di servizi di pagamento offrono il conto di pagamento in un pacchetto, comunichino ai consumatori *se è possibile acquistare* il conto di pagamento *separatamente e, in caso affermativo, che forniscano informazioni separate per quanto riguarda i costi e le spese associati a* ciascuno degli altri *prodotti o servizi* inclusi nel pacchetto *che possono essere acquistati* separatamente.

- (25) *È opportuno che il processo di trasferimento dei conti di pagamento venga armonizzato in tutta l'UE. Attualmente, le misure vigenti a livello nazionale sono estremamente diversificate e non garantiscono un livello adeguato di tutela dei consumatori in tutti gli Stati membri. La predisposizione di misure legislative che stabiliscano i principi fondamentali che i prestatori di servizi di pagamento devono seguire nel fornire un determinato servizio in ogni Stato dell'Unione migliorerebbe il funzionamento del mercato interno sia per i consumatori che per i prestatori di servizi di pagamento. Da un lato, garantirà condizioni di parità per i consumatori eventualmente interessati ad aprire un conto di pagamento in uno Stato membro differente, in quanto garantirà l'esistenza di un livello di tutela equivalente. Dall'altro, ridurrà le differenze tra le misure normative vigenti a livello nazionale, riducendo in tal modo l'onere amministrativo per i prestatori di servizi di pagamento che intendono offrire i propri servizi a livello transfrontaliero. Di conseguenza, le misure sul trasferimento dei conti agevoleranno la fornitura di servizi connessi ai conti di pagamento nell'ambito del mercato interno.*
- (26) *Per trasferimento non si dovrebbe intendere il trasferimento del contratto dal prestatore di servizi di pagamento trasferente al prestatore di servizi di pagamento ricevente;*

- (27) I consumatori **■** *hanno un incentivo* per trasferire il conto *di pagamento* solo se la procedura non comporta oneri amministrativi e finanziari eccessivi. Pertanto, *i prestatori di servizi di pagamento* dovrebbero *offrire ai consumatori una procedura chiara, rapida e veloce per trasferire i conti di pagamento, compresi i conti di pagamento con caratteristiche di base. Tale procedura dovrebbe essere garantita quando i consumatori desiderano trasferire il conto da un prestatore di servizio di pagamento all'altro ma anche quando desiderino trasferire diversi conti di pagamento all'interno dello stesso prestatore di servizio di pagamento. Ciò consentirà ai consumatori di approfittare delle offerte più convenienti sul mercato e passare dal conto di pagamento esistente a un altro potenzialmente più adatto, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga nell'ambito dello stesso prestatore di servizi di pagamento o tra prestatori di servizi di pagamento differenti. Se le spese sono addebitate dal prestatore di servizi di pagamento in relazione al servizio di trasferimento, dovrebbero essere ragionevoli ed* in linea con i costi effettivamente sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento.
- (28) *Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà, in caso di trasferimento tra prestatori di servizi di pagamento situati entrambi sul loro territorio, di emanare o conservare disposizioni diverse da quelle previste nella presente direttiva, se tale circostanza è chiaramente nell'interesse del consumatore.*

- (29) La procedura di trasferimento dovrebbe essere il più semplice possibile per il consumatore. Pertanto, gli Stati membri devono assicurare che il prestatore di servizi di pagamento ricevente sia responsabile dell'avvio e della gestione della procedura per conto del consumatore. *Nell'istituire il servizio di trasferimento, gli Stati membri possono utilizzare strumenti supplementari, quali una soluzione tecnica. Detti strumenti supplementari possono superare i requisiti della presente direttiva, ad esempio il servizio di trasferimento può essere fornito entro termini abbreviati ovvero il prestatore di servizi di pagamento può essere tenuto ad assicurare, su richiesta del consumatore, l'indirizzamento automatico un manuale dei bonifici ricevuti sul precedente conto verso il nuovo conto per un determinato periodo a decorrere dall'autorizzazione. I prestatori di servizi di pagamento possono utilizzare tali strumenti supplementari su base volontaria anche quando non sono richiesti da uno Stato membro.*

- (30) Occorre consentire ai consumatori di chiedere al prestatore di servizi di pagamento ricevente di effettuare il trasferimento di tutti o di alcuni ***bonifici in entrata, ordini permanenti di bonifico o ordini di addebito diretto***, possibilmente incontrando il prestatore di servizi di pagamento ricevente un'unica volta. A tal fine, è necessario che i consumatori possano firmare un'unica autorizzazione con la quale prestano il consenso all'esecuzione di ***ciascuna delle predette operazioni***. ***Gli Stati membri possono prescrivere che l'autorizzazione da parte del consumatore avvenga per iscritto, ma possono decidere di accettare mezzi equivalenti ove appropriato, ad esempio qualora sia in essere un sistema automatizzato di trasferimento***. Prima di concedere l'autorizzazione il consumatore deve essere informato di tutte le fasi della procedura necessaria per completare il trasferimento. ***Ad esempio l'autorizzazione potrebbe includere tutte le operazioni richieste per il servizio di trasferimento e il cliente potrebbe scegliere tra di esse***.
- (31) La cooperazione del prestatore di servizi di pagamento trasferente è necessaria affinché si possa completare con successo il trasferimento. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente deve ottenere dal prestatore di servizi di pagamento trasferente tutte le informazioni ■ necessarie per riattivare i pagamenti ■ sull'***altro*** conto di pagamento. Tuttavia, tali informazioni non dovrebbero andare oltre il necessario per effettuare il trasferimento ■ .

(32) *Al fine di facilitare l'apertura di un conto transfrontaliero, al consumatore dovrebbe essere consentito chiedere al nuovo prestatore di servizi di pagamento di immettere nel nuovo conto tutti o alcuni ordini permanenti di bonifico, di accettare gli addebiti diretti a partire dalla data da egli indicata e di fornirgli informazioni recanti le coordinate del nuovo conto bancario, preferibilmente incontrando il nuovo prestatore di servizi di pagamento un'unica volta.*

I

(33) *Occorre che i consumatori non siano soggetti a perdite finanziarie, compresi le spese e gli interessi, causate da eventuali errori commessi dai prestatori di servizi di pagamento interessati dal processo di trasferimento. In particolare, i consumatori non dovrebbero farsi carico delle perdite finanziarie derivanti dal pagamento di spese supplementari, interessi o altri oneri nonché ammende, sanzioni pecuniarie o qualsiasi altro tipo di danno finanziario a causa del ritardo nell'esecuzione del pagamento.*

- (34) Gli Stati membri devono garantire che i consumatori che intendono aprire un conto di pagamento non siano discriminati sulla base della cittadinanza o del luogo di residenza. È importante che gli *enti creditizi* assicurino che i loro clienti non utilizzino il sistema finanziario a fini illeciti, come frodi, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, ma occorre che non pongano ostacoli ai consumatori che vogliono beneficiare dei vantaggi del mercato *interno* aprendo un conto di pagamento transfrontaliero. ***Pertanto, è opportuno evitare di utilizzare le sole disposizioni della direttiva 2005/60 /CE come pretesto per respingere clienti che sono meno allettanti dal punto di vista commerciale.***
- (35) ***Occorre evitare di discriminare*** i consumatori che soggiornano legalmente nell'Unione ***a motivo della cittadinanza o del luogo di residenza o per qualsiasi altro motivo di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in relazione alla domanda di conto di pagamento o all'accesso al conto all'interno dell'Unione. Inoltre, è opportuno che gli Stati membri garantiscano l'accesso ai conti di pagamento con caratteristiche di base a prescindere dalla*** situazione finanziaria dei consumatori, ad esempio ***il loro status professionale, il livello reddituale, la solvibilità o il fallimento.***

(36) *Occorre che i consumatori che soggiornano legalmente nell'Unione e che non sono titolari di un conto di pagamento in un determinato Stato membro possano aprire e usare un conto di pagamento con caratteristiche di base in tale Stato membro. Il concetto di "legalmente soggiornanti nell'Unione" dovrebbe comprendere i cittadini dell'UE e dei paesi terzi che già beneficiano dei diritti ad essi conferiti da atti comunitari quali il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità), la direttiva 2003/109/CE del Consiglio del 25 novembre 2003 relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, il regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio del 14 maggio 2003 che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 (anche per la sicurezza sociale) ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità e la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Dovrebbe inoltre comprendere i richiedenti asilo ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e del protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, nonché ai sensi di altri trattati internazionali in materia. Inoltre, gli Stati membri possono estendere il concetto di destinatario ad altri cittadini di paesi terzi presenti sul loro territorio.*

- (37) *Gli Stati membri dovrebbero avere facoltà, nel pieno rispetto della libertà fondamentali garantite dal trattato, di esigere che i consumatori che desiderano aprire un conto di pagamento con caratteristiche di base nel loro territorio dimostrino un reale interesse in tal senso. Fatti salvi i requisiti in materia di riciclaggio adottati conformemente alla direttiva 2005/60/CE, al fine di dimostrare tale reale interesse non dovrebbe essere richiesta la presenza fisica nei locali degli enti creditizi.*
- (38) *Gli Stati membri dovrebbero garantire che il numero di enti creditizi che offrono conti di pagamento con caratteristiche di base sia sufficiente ad assicurare che siano raggiunti tutti i consumatori, ad evitare qualsiasi tipo di discriminazione nei loro confronti nonché eventuali distorsioni della concorrenza. Nel determinare il numero di enti creditizi sufficiente, i fattori da prendere in considerazione dovrebbero includere la copertura della rete degli enti creditizi, le dimensioni del territorio di uno Stato membro, la distribuzione dei consumatori sul territorio, la quota di mercato degli enti creditizi e se i conti di pagamento di base rappresentino solo una piccola parte dei conti di pagamento previsti dagli enti creditizi. In linea di principio, i conti di pagamento con caratteristiche di base dovrebbero essere offerti dal maggior numero possibile di enti creditizi, al fine di garantire che i consumatori possano aprire detti conti nei locali di una banca facilmente raggiungibile dal loro luogo di residenza e che i consumatori non siano discriminati in alcun modo nell'accesso a tali conti e possano utilizzarli in modo efficace.*

In particolare, gli Stati membri dovrebbero garantire che non vi sia alcuna discriminazione visibile operata, ad esempio, mediante un aspetto diverso della carta oppure un numero diverso attribuito al conto o alla carta. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di prevedere che i conti di pagamento con caratteristiche di base siano offerti da un minor numero di enti creditizi, ma ciò dovrebbe essere giustificato dal fatto che, ad esempio, gli enti creditizi hanno una presenza talmente diffusa nel territorio di tale Stato membro da poter servire tutti i consumatori senza che questi ultimi, per raggiungerli, siano costretti a percorrere distanze troppo lunghe dal proprio domicilio. Inoltre, i consumatori che accedono ai conti di pagamento con caratteristiche di base non dovrebbero essere stigmatizzati in alcun modo, e tale obiettivo può essere conseguito meglio se viene designato un numero più ampio di enti creditizi.

- (39) *Gli Stati membri possono istituire meccanismi per aiutare i consumatori senza fissa dimora, i richiedenti asilo e i consumatori a cui non è rilasciato il permesso di soggiorno ma che non possono essere espulsi per motivi de jure o de facto, a trarre pieno vantaggio dalle disposizioni della presente direttiva.*

- (40) *Nell'autorizzare gli enti creditizi a fornire ai consumatori, dietro loro richiesta, una concessione di scoperto in relazione a un conto di pagamento con caratteristiche di base, gli Stati membri possono definire un importo e una durata massimi di tale scoperto. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che qualsiasi spesa collegata sia comunicata ai consumatori in modo trasparente. Infine, quando gli enti creditizi offrono la concessione di scoperto in relazione a un conto di pagamento con caratteristiche di base, dovrebbero rispettare le disposizioni della direttiva 2008/48/CE.*
- (41) *Per poter offrire un servizio appropriato agli utenti di conti di pagamento con caratteristiche di base, gli Stati membri dovrebbero imporre ai prestatori l'obbligo di garantire la disponibilità di personale adeguatamente formato e l'assenza di potenziali conflitti d'interesse suscettibili di arrecare pregiudizio ai clienti stessi.*

■

- (42) *Gli enti creditizi possono essere autorizzati a rifiutare l'apertura di un conto di pagamento con caratteristiche di base ai consumatori che sono già titolari di un conto di pagamento attivo ed almeno equivalente nello stesso Stato membro. Al fine di verificare se il consumatore sia già titolare di un conto di pagamento, gli enti creditizi possono accettare una dichiarazione sull'onore fornita del consumatore.*
- (43) *Gli Stati membri dovrebbero garantire che gli enti creditizi trattino le richieste di un conto di pagamento con caratteristiche di base entro i termini stabiliti dalla presente direttiva e che, in caso di rifiuto, ne comunichino ai consumatori le ragioni concrete, a meno che tale comunicazione non sia in contrasto con l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la direttiva 2005/60 /CE.*
- (44) È opportuno garantire ai consumatori l'accesso ad una serie di servizi di pagamento di base ■ . È necessario che tra i servizi collegati ai conti di pagamento di base siano inclusi il deposito e il prelievo di denaro. È opportuno che i consumatori possano effettuare le operazioni di pagamento essenziali, ad esempio l'accredito dello stipendio o di altre prestazioni, il pagamento di fatture o imposte e l'acquisto di beni e servizi, tra l'altro ricorrendo ad addebiti diretti e a bonifici, oltre all'uso di una carta di pagamento. Occorre che tali servizi permettano di acquistare beni e servizi online e diano ai consumatori la possibilità di impartire ordini di pagamento avvalendosi della funzione di banca online del prestatore di servizi di pagamento, ove disponibile. Tuttavia, è opportuno che il conto di pagamento con caratteristiche di base non sia limitato all'uso online, perché ciò rappresenterebbe un ostacolo per i consumatori che non hanno accesso a internet.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che, per quanto riguarda i servizi relativi all'apertura, alla gestione e alla chiusura del conto nonché di deposito e prelievo di denaro e le operazioni di pagamento mediante carta di pagamento, ad eccezione delle carte di credito, non sia limitato il numero di operazioni offerte al consumatore nell'ambito delle specifiche disposizioni tariffarie previste dalla presente direttiva. Per quanto riguarda l'esecuzione dei bonifici e degli accrediti diretti, nonché le operazioni effettuate tramite carta di credito, collegate ai conti di pagamento di base, gli Stati membri dovrebbero avere facoltà di determinare un numero minimo di operazioni offerte ai consumatori nell'ambito delle specifiche disposizioni tariffarie previste dalla presente direttiva, purché detti servizi siano per uso personale del consumatore. Nel determinare cosa si intenda per "uso personale", gli Stati membri dovrebbero tener conto dell'attuale comportamento del consumatore e delle prassi commerciali comuni. Le spese addebitate per le operazioni oltre il numero minimo di operazioni non dovrebbero in nessun caso essere superiori alla normale politica tariffaria del prestatore.

(45) *Nell'individuare i servizi da offrire con un conto di pagamento con caratteristiche di base e il numero minimo di operazioni da includere, è opportuno tenere conto delle specificità nazionali. In particolare, taluni servizi possono essere ritenuti essenziali per garantire che un conto di pagamento sia utilizzato appieno in un determinato Stato membro, a causa del loro utilizzo generalizzato a livello nazionale. Ad esempio, in taluni Stati membri i consumatori usano ancora comunemente gli assegni, mentre in altri Stati membri tale mezzo di pagamento è utilizzato molto raramente. Pertanto la presente direttiva dovrebbe consentire agli Stati membri di individuare i servizi accessori considerati essenziali a livello nazionale e che dovrebbero essere forniti con un conto di pagamento con caratteristiche di base in tale Stato membro. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero assicurare che le spese addebitate dagli enti creditizi per l'offerta di tali servizi accessori in relazione a un conto di pagamento con caratteristiche di base siano ragionevoli.*

- (46) Per assicurare che il conto di pagamento con caratteristiche di base sia messo a disposizione del più ampio numero di consumatori, occorre che sia offerto a titolo gratuito o per una spesa ragionevole. *Per incoraggiare i consumatori vulnerabili e sprovvisti di un conto bancario a partecipare al mercato dei servizi bancari al dettaglio, gli Stati membri possono prevedere che i conti di pagamento con caratteristiche di base siano offerti a tali consumatori a condizioni particolarmente vantaggiose, ad esempio a titolo gratuito. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di definire il meccanismo per individuare i consumatori che possono beneficiare di conti di pagamento di base a condizioni più vantaggiose, purché il sistema garantisca ai consumatori vulnerabili l'accesso ai conti di pagamento con caratteristiche di base. Ad ogni modo, tale approccio non dovrebbe pregiudicare il diritto di tutti i consumatori, compresi quelli non vulnerabili, di avere accesso a conti di pagamento con caratteristiche di base almeno con una spesa ragionevole.* Inoltre, ogni spesa aggiuntiva addebitata al consumatore in caso di mancato rispetto delle condizioni stabilite nel contratto deve essere ragionevole. Occorre che gli Stati membri definiscano che cosa si intende per spesa ragionevole tenendo conto delle circostanze nazionali ■ .

- (47) L'*ente creditizio* può rifiutare l'apertura del conto di pagamento con caratteristiche di base o può risolvere il relativo contratto soltanto in circostanze specifiche, quali il mancato rispetto della normativa in materia di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo o di prevenzione dei reati e relative indagini. Anche in questi casi, il rifiuto è giustificato solo se il consumatore non rispetta le disposizioni della predetta normativa e non in ragione dei costi o della complessità della procedura di verifica del rispetto della normativa. *Tuttavia, potrebbero esservi casi in cui un consumatore abusi del suo diritto di accesso a conti di pagamento con caratteristiche di base. Ad esempio, uno Stato membro può autorizzare un ente creditizio a prendere misure nei confronti del consumatore che abbia commesso un reato, quali la truffa aggravata contro un ente creditizio, al fine di evitare il ripetersi di tali episodi. Tali misure possono comprendere, per esempio, la limitazione dell'accesso di tale consumatore a un conto di pagamento con caratteristiche di base per un determinato periodo di tempo. Inoltre, vi possono essere casi in cui il rifiuto preventivo di apertura di un conto di pagamento sia necessario per individuare i consumatori che possano beneficiare di un conto di pagamento a condizioni più vantaggiose. In tale evenienza, l'ente creditizio informa il consumatore che può avvalersi del meccanismo specifico di cui all'articolo 25 per ottenere l'accesso a un conto di pagamento. Entrambi i casi aggiuntivi dovrebbero essere limitati, specifici e basarsi su disposizioni del diritto nazionale precisamente specificate.*

- (48) *Nell'individuare i casi supplementari in cui gli enti creditizi possono rifiutare di offrire conti di pagamento ai consumatori, gli Stati membri possono includere, tra gli altri, motivi di pubblica sicurezza o di ordine pubblico.*
- (49) Occorre che gli Stati membri e gli enti creditizi forniscano ai consumatori informazioni chiare e comprensibili sul diritto al conto *di pagamento* con caratteristiche di base. *Gli Stati membri dovrebbero garantire che le azioni di comunicazione siano ben mirate e che siano dirette, in particolare, ai consumatori vulnerabili, mobili e sprovvisti di un conto bancario. Occorre che gli enti creditizi mettano attivamente a disposizione dei consumatori informazioni e un'assistenza adeguata circa le specificità del conto di pagamento con caratteristiche di base offerto, le relative spese e condizioni d'uso*, nonché la procedura che i consumatori devono seguire per esercitare il diritto di aprire il conto di pagamento con caratteristiche di base. *In particolare*, occorre informare i consumatori del fatto che l'acquisto di servizi aggiuntivi non è obbligatorio per accedere al conto di pagamento con caratteristiche di base.

- (50) *Gli Stati membri dovrebbero promuovere misure a sostegno dell'istruzione dei consumatori più vulnerabili, fornendo loro orientamento e assistenza per la gestione responsabile delle loro finanze. È inoltre necessario informare i consumatori circa l'orientamento che le organizzazioni di consumatori e le autorità nazionali possono fornire. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare le iniziative degli enti creditizi volte a combinare la fornitura di un conto di pagamento con caratteristiche di base con servizi indipendenti di educazione finanziaria.*
- (51) *Per far sì che gli enti creditizi e i prestatori di servizi di pagamento possano prestare più facilmente i propri servizi a livello transfrontaliero, ai fini di cooperazione, scambio di informazioni e risoluzione delle controversie tra autorità competenti, le autorità competenti responsabili dell'applicazione della presente direttiva dovrebbero essere quelle che operano nel quadro dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE), come stabilito nel regolamento (UE) n.1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), o altre autorità nazionali purché collaborino con le autorità operanti nel quadro dell'ABE per svolgere le loro funzioni ai sensi della presente direttiva.*

(52) Gli Stati membri dovrebbero designare le autorità competenti ■ abilitate a **garantire** l'applicazione della presente direttiva e assicurare che esse siano dotate di poteri di indagine e di applicazione, nonché di risorse adeguate **necessarie** all'adempimento delle loro funzioni. ***Le autorità competenti possono, per taluni aspetti della presente direttiva, adire i tribunali competenti per ottenere una pronuncia giurisdizionale, eventualmente anche interponendo appello. Ciò potrebbe consentire agli Stati membri di demandare l'applicazione di queste disposizioni ai suddetti organi e tribunali, soprattutto nei casi in cui le disposizioni della presente direttiva siano recepite nel diritto civile.*** Occorre che gli Stati membri abbiano la facoltà di designare diverse autorità competenti per assicurare l'osservanza degli ampi obblighi previsti dalla presente direttiva. ***Per alcune disposizioni, ad esempio, gli Stati membri possono designare autorità competenti a far rispettare la protezione dei consumatori, mentre per altre possono decidere di designare autorità di vigilanza prudenziale. La scelta di designare autorità competenti diverse non dovrebbe pregiudicare gli obblighi di vigilanza continua e di cooperazione tra le autorità competenti quali previsti dalla presente direttiva.***

(53) I consumatori devono avere accesso a procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziale efficaci ed efficienti per la risoluzione di controversie sorte in merito ai diritti e agli obblighi stabiliti ai sensi della presente direttiva. L'accesso è già garantito dalla direttiva 2013/II/UE per quanto riguarda le controversie contrattuali. Tuttavia, occorre che i consumatori abbiano accesso a procedure di ricorso extragiudiziale in caso di controversie precontrattuali in materia di diritti e obblighi stabiliti dalla presente direttiva, ad esempio in caso di rifiuto dell'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base. ***La presente direttiva prevede pertanto che i consumatori abbiano accesso a procedure di ricorso extragiudiziale per la risoluzione di controversie relative ai diritti e agli obblighi stabiliti dalla presente direttiva, senza distinguere tra controversie contrattuali e precontrattuali. Tali procedure di ricorso extragiudiziale e gli organismi che le offrono dovrebbero soddisfare i requisiti di qualità di cui alla direttiva 2013/11/UE.*** L'osservanza delle disposizioni stabilite dalla presente direttiva comporta il trattamento dei dati personali dei consumatori, che è disciplinato dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati⁹. Occorre quindi che la presente direttiva sia conforme alle norme della direttiva 95/46/CE e alle relative leggi nazionali di attuazione.

⁹ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(54) *È opportuno che la presente direttiva lasci impregiudicata la direttiva 95/46/CE.*

■

■

(55) È opportuno che, *a cadenza biennale e per la prima volta entro quattro* anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, ■ gli Stati membri ottengano statistiche annuali affidabili sul funzionamento delle misure previste dalla presente direttiva. È necessario che essi utilizzino tutte le fonti di informazione pertinenti e comunichino le informazioni alla Commissione. *La Commissione dovrebbe presentare una relazione sulla base delle informazioni ricevute, per la prima volta dopo quattro anni e in seguito a cadenza biennale.*

- (56) Occorre effettuare la revisione della presente direttiva cinque anni dopo la sua entrata in vigore, al fine di tenere conto degli sviluppi del mercato, quali l'emergere di nuovi tipi di conti di pagamento e di servizi di pagamento, degli sviluppi in altri settori del diritto dell'Unione e delle esperienze acquisite dagli Stati membri. La revisione dovrebbe **analizzare le violazioni per l'attuazione incorretta o incompleta della presente direttiva. Dovrebbe inoltre valutare i livelli medi delle spese negli Stati membri per i conti di pagamento che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva**, se le misure introdotte abbiano migliorato la comprensione da parte del consumatore delle spese del conto di pagamento, la comparabilità dei conti di pagamento e la facilità di trasferimento del conto **nonché il numero di titolari di conto che hanno effettuato il trasferimento dal recepimento della presente direttiva**. Dovrebbe inoltre **analizzare il numero di prestatori che offrono** conti di pagamento di base **e il numero di detti conti che** sono stati aperti anche da consumatori non aventi in precedenza accesso ai servizi bancari, **esempi di migliori pratiche tra gli Stati membri per ridurre l'esclusione dei consumatori dall'accesso ai servizi di pagamento nonché le spese medie annuali addebitate per i conti di pagamento di base**.

Dovrebbe inoltre valutare i costi e i benefici dell'attuazione della portabilità a livello di Unione dei conti di pagamento, la fattibilità di un quadro per garantire la ridirezione automatica dei pagamenti da un conto di pagamento all'altro all'interno del medesimo Stato membro, unitamente a un sistema di notifiche automatiche per il beneficiario o il pagatore allorché i loro bonifici sono ridirezionati e di estendere i servizi di trasferimento quando i prestatori di servizi di pagamento riceventi e trasferenti sono situati in diversi Stati membri.

Dovrebbe inoltre valutare l'efficacia delle misure esistenti e la necessità di misure aggiuntive al fine di aumentare l'inclusione finanziaria e per assistere i clienti più vulnerabili relativamente all'indebitamento eccessivo. È anche necessario che valuti se siano sufficienti le disposizioni in materia di informazioni che i prestatori di servizi di pagamento devono fornire quando offrono prodotti a pacchetto o se sono necessarie ulteriori misure. ***Dovrebbe inoltre valutare la necessità di misure aggiuntive per quanto riguarda i siti di confronto e l'accreditamento di detti siti.*** Occorre che la Commissione presenti la sua relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredandola, se opportuno, di proposte legislative.

- (57) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea *in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea*.
- (58) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi¹, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente direttiva stabilisce le norme in materia di trasparenza e comparabilità delle spese addebitate ai consumatori per il conto di pagamento detenuto nell'**Unione**, nonché le norme riguardanti il trasferimento del conto di pagamento all'interno di **uno Stato membro** e **l'agevolazione dell'apertura di un conto transfrontaliero da parte dei consumatori**.
2. La presente direttiva stabilisce anche il quadro di riferimento di norme e condizioni in base al quale gli Stati membri garantiscono nell'Unione il diritto dei consumatori di aprire e usare il conto di pagamento con caratteristiche di base.
3. ***I capi II e III si applicano ai prestatori di servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 9, della direttiva 2007/64/CE.***

4. *Il capo IV si applica agli enti creditizi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.*

Gli Stati membri possono decidere di applicare il capo IV ai prestatori di servizi di pagamento, di cui all'articolo 4, paragrafo 9 della direttiva 2007/64/CE, diversi dagli enti creditizi.

5. *Gli Stati membri possono decidere di non applicare, in tutto o in parte, le disposizioni della presente direttiva agli enti di cui all'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE.*

6. *La presente direttiva si applica ai conti di pagamento mediante i quali i consumatori sono in grado almeno di:*

- a) depositare fondi su un conto di pagamento;*
- b) prelevare contante da un conto di pagamento;*
- c) eseguire e ricevere operazioni di pagamento, compresi i bonifici, a favore di terzi e da questi ultimi.*

Gli Stati membri possono decidere di applicare, in tutto o in parte, le disposizioni della presente direttiva ai conti di pagamento diversi da quelli di cui al primo comma.

7. L'apertura e l'uso del conto di pagamento con caratteristiche di base ai sensi della presente direttiva sono conformi alle disposizioni ■ della direttiva 2005/60/CE.

■

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- a) "consumatore": ogni persona fisica che agisca a fini che non rientrano nella sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;
- b) ***"soggiornante legalmente nell'Unione": persona fisica che ha il diritto di soggiornare in uno Stato membro in virtù di atti comunitari o di normative nazionali, compresi i consumatori senza fissa dimora e i richiedenti asilo ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, del relativo protocollo del 31 gennaio 1967 nonché ai sensi di altri trattati internazionali in materia;***

- c) "conto di pagamento": conto detenuto in nome di uno o più *consumatori* usato per l'esecuzione delle operazioni di pagamento;
- d) "servizio di pagamento": servizio di pagamento ai sensi dell'articolo 4, punto 3, della direttiva 2007/64/CE;
- e) ***"servizi collegati al conto di pagamento": tutti i servizi connessi all'apertura, alla gestione e alla chiusura di un conto di pagamento, tra cui i servizi di pagamento e le operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3, lettera g), della direttiva 2007/64/CE nonché la concessione di scoperto e lo sconfinamento;***
- f) "operazione di pagamento": l'atto, disposto dal pagatore o dal beneficiario, di depositare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da ogni obbligazione sottostante tra il pagatore e il beneficiario;
- g) "prestatore di servizi di pagamento": prestatore di servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 4, punto 9, della direttiva 2007/64/CE;

- h) **"ente creditizio": un ente creditizio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;**
- i) "strumento di pagamento": strumento di pagamento ai sensi della definizione di cui all'articolo 4, punto 23, della direttiva 2007/64/CE;
- j) "prestatore di servizi di pagamento trasferente": prestatore di servizi di pagamento dal quale vengono trasferite le informazioni ***necessarie per effettuare il trasferimento***;
- k) "prestatore di servizi di pagamento ricevente": prestatore di servizi di pagamento al quale vengono trasferite le informazioni ***necessarie per effettuare il trasferimento***;
- l) "pagatore": persona fisica o giuridica titolare di un conto di pagamento che autorizza l'ordine di pagamento a partire dal conto ovvero, qualora non esista un conto di pagamento del pagatore, persona fisica o giuridica che impartisce un ordine di pagamento sul conto di pagamento di un beneficiario;
- m) "beneficiario": persona fisica o giuridica che è il destinatario previsto dei fondi che sono stati oggetto di un'operazione di pagamento;

- n) "spese": **tutti** i costi **e tutte le sanzioni** che il consumatore è tenuto eventualmente a pagare al prestatore di servizi di pagamento **o all'ente creditizio per la fornitura dei servizi collegati a un conto di pagamento o in relazione a tali servizi.**
- o) "**tasso d'interesse creditore**": **il tasso d'interesse corrisposto al consumatore per i fondi detenuti** su un conto di pagamento;
- p) "supporto durevole": ogni strumento che consenta al consumatore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
- q) "trasferimento": il trasferimento, su richiesta del consumatore, da un prestatore di servizi di pagamento ad un altro delle informazioni su tutti o alcuni ordini permanenti di bonifico, addebiti diretti ricorrenti e bonifici in entrata ricorrenti eseguiti sul conto di pagamento **o** **o** il trasferimento dell'**eventuale** saldo positivo da un conto di pagamento all'altro, **o entrambi, con o senza** la chiusura del precedente conto;

- r) "addebito diretto": servizio di pagamento **nazionale o transfrontaliero** per l'addebito del conto di pagamento del pagatore, quando l'operazione di pagamento è disposta dal beneficiario **in base al** consenso del pagatore;
- s) "bonifico": servizio di pagamento nazionale o transfrontaliero per l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario tramite un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento eseguite a partire dal conto di pagamento del pagatore da parte del prestatore di servizi di pagamento detentore del conto di pagamento del pagatore, sulla base di un'istruzione impartita dal pagatore;
- t) "ordine permanente": **istruzione impartita dal pagatore al** prestatore di servizi di pagamento detentore del conto di pagamento del pagatore **di eseguire bonifici a intervalli regolari o a date predefinite**;
- u) "fondi": banconote **e** monete, moneta scritturale **e** moneta elettronica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2009/110/CE¹⁰;

¹⁰ GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7.

- v) "contratto quadro": contratto di servizi di pagamento che disciplina l'esecuzione futura delle operazioni di pagamento individuali e successive e che può comportare l'obbligo di aprire un conto di pagamento e le relative condizioni;
- w) *"giornata operativa": il giorno in cui il pertinente ente creditizio o il prestatore di servizi di pagamento del pagatore o del beneficiario coinvolto nell'esecuzione di un'operazione di pagamento è operativo in base a quanto necessario per l'esecuzione dell'operazione di pagamento;*
- x) *"concessione di scoperto": un contratto di credito esplicito in forza del quale il prestatore di servizi di pagamento o l'ente creditizio mette a disposizione del consumatore fondi che eccedono il saldo del conto di pagamento di quest'ultimo;*
- y) *"sconfinamento": uno scoperto tacitamente accettato in forza del quale il prestatore di servizi di pagamento o l'ente creditizio mette a disposizione del consumatore fondi che eccedono il saldo del conto di pagamento di quest'ultimo o la concessione di scoperto convenuta;*
- z) *"autorità competente": l'autorità designata tale da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 21.*

CAPO II

COMPARABILITÀ DELLE SPESE ADDEBITATE PER IL CONTO DI PAGAMENTO

Articolo 3

Elenco dei servizi più rappresentativi *collegati a un conto di pagamento e soggetti a spese a livello nazionale, e terminologia standardizzata*

1. Gli Stati membri redigono un elenco provvisorio di almeno **10 e fino a 20** dei servizi più rappresentativi *collegati a un conto di pagamento e* soggetti a spese a livello nazionale **in almeno un prestatore di servizi di pagamento**. L'elenco contiene i termini e le definizioni relativi ad ognuno dei servizi individuati, **di modo che per ogni lingua ufficiale di ciascuno Stato membro si utilizzi un unico termine per ciascun servizio**.
2. Ai fini del paragrafo 1, gli **Stati membri** tengono conto dei servizi **che**:
 - a) **sono** più utilizzati dai consumatori in relazione al conto di pagamento;

b) generano il maggiore costo a carico dei consumatori, *sia in generale che per singola unità;*

■

■

■

Onde garantire la corretta applicazione di tali criteri ai fini del paragrafo 1, l'ABE elabora orientamenti ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 entro ... [sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva].*

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione *e all'ABE* gli elenchi provvisori di cui al paragrafo 1 *entro ...* [12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva]. Gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta, informazioni complementari riguardo ai dati sulla base dei quali hanno compilato gli elenchi in questione con riferimento ai criteri di cui al paragrafo 2.*

4. Sulla base degli elenchi provvisori presentati ai sensi del paragrafo 1, ***l'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono*** la terminologia standardizzata ***dell'Unione*** per i servizi comuni almeno alla maggioranza degli Stati membri. La terminologia standardizzata ***dell'Unione*** include termini e definizioni comuni per i servizi comuni e ***viene resa disponibile nelle lingue ufficiali dell'Unione. Per ogni lingua ufficiale di ciascuno Stato membro si utilizza un unico termine per ciascun servizio.***

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro ... * [24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

5. ***Gli Stati membri*** integrano la terminologia standardizzata ***dell'Unione stabilita*** ai sensi del paragrafo 4 nell'elenco provvisorio di cui al paragrafo 1 e pubblicano tale ***elenco definitivo senza indugio e al più tardi entro 3 mesi dall'entrata in vigore dell'atto delegato di cui al paragrafo 4.***

6. ***Gli Stati membri valutano e, se del caso, aggiornano l'elenco dei servizi più rappresentativi stabilito ai sensi dei paragrafi 1 e 2, ogni 4 anni. Essi notificano alla Commissione e a all'ABE i risultati della loro valutazione e, se del caso, l'elenco aggiornato dei servizi più rappresentativi. L'ABE riesamina e, se del caso, aggiorna la terminologia standardizzata dell'Unione ricorrendo alla procedura di cui al paragrafo 4. In caso di aggiornamento della terminologia standardizzata dell'Unione, gli Stati membri aggiornano e pubblicano i loro elenchi definitivi di cui al paragrafo 5 e garantiscono che i prestatori di servizi di pagamento utilizzino i termini e le definizioni aggiornati.***

Articolo 4

Documento informativo sulle spese e glossario

1. ***Fatti salvi l'articolo 42, paragrafo 3 della direttiva 2007/64/CE e il capo II della direttiva 2008/48/CE, gli Stati membri assicurano che, in tempo utile prima di stipulare con il consumatore il contratto relativo al conto di pagamento, i prestatori di servizi di pagamento forniscano al consumatore un documento informativo sulle spese, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, contenente i termini standardizzati dell'elenco definitivo dei servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento di cui all'articolo 3, paragrafo 5 e, qualora un prestatore di servizi di pagamento offra tale servizio, le spese corrispondenti per ciascun servizio.***

2. *Il documento informativo sulle spese:*

- a) *è un documento breve e a sé stante;*
- b) *è presentato e strutturato in modo da essere chiaro e di facile lettura, in caratteri di dimensione leggibile;*
- c) *non è meno comprensibile nel caso in cui venga stampato o fotocopiato in bianco e nero, qualora sia originalmente prodotto a colori;*
- d) *è scritto nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui il conto di pagamento è offerto o, se convenuto tra il consumatore e il prestatore di servizi di pagamento, in un'altra lingua;*
- e) *è accurato, non fuorviante ed espresso nella valuta del conto di pagamento o, se convenuto tra il consumatore e il prestatore di servizi di pagamento, in un'altra valuta dell'Unione;*
- f) *contiene il titolo "documento informativo sulle spese" in alto sulla prima pagina, accanto al simbolo comune del documento che lo distingue da altra documentazione;*

- g) include l'indicazione che contiene le spese dei servizi più rappresentativi collegati al conto di pagamento e che le informazioni precontrattuali e contrattuali complete su tutti i servizi sono presentate in altri documenti.*

Gli Stati membri possono decidere che ai fini del paragrafo 1 il documento informativo sulle spese venga fornito insieme alle informazioni richieste in virtù di altre normative nazionali o dell'UE in materia di conti di pagamento e servizi collegati, purché siano soddisfatti tutti i requisiti di cui alle lettere da a) a g).

3. Quando uno o più **■** servizi **■** sono offerti come parte di un pacchetto di **■** servizi *collegati a un conto di pagamento*, il documento informativo sulle spese indica *le spese per l'intero pacchetto*, i servizi **■** inclusi nel pacchetto *e la loro quantità e le spese aggiuntive* per ciascun servizio che **■** *supera la quantità compresa nelle spese del pacchetto.*

■
■

4. Gli Stati membri impongono ai *prestatori di servizi di pagamento di mettere a disposizione dei consumatori un glossario contenente almeno i termini standardizzati dell'elenco definitivo dei servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento, di cui all'articolo 3, paragrafo 5, e le relative definizioni. Gli Stati membri assicurano che il glossario fornito ai sensi del primo comma, comprese le eventuali definizioni, sia redatto in un linguaggio chiaro, privo di ambiguità e non tecnico e che non sia fuorviante.*
5. I prestatori di *servizi* di pagamento mettono a disposizione dei *consumatori in ogni momento* il documento informativo sulle spese e il glossario. Essi sono forniti in modo facilmente accessibile, anche ai non clienti, ove disponibile in formato elettronico sui loro siti internet, *nei locali degli enti creditizi aperti ai consumatori e sono forniti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole gratuitamente, su richiesta del consumatore.*
6. *L'ABE, previa consultazione delle autorità nazionali e una volta conclusi i test sui consumatori, elabora progetti di norme tecniche di attuazione riguardo a un* formato di presentazione standardizzato del documento informativo sulle spese e del suo simbolo comune ■ .

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro ...
[24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].*

*Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui
al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.*

7. *Successivamente all'aggiornamento della terminologia standardizzata dell'Unione, ai
sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, ove necessario, l'ABE riesamina e aggiorna il formato
di presentazione standardizzato del documento informativo sulle spese e del suo simbolo
comune, ricorrendo alla procedura di cui al paragrafo 6.*

Articolo 5

Riepilogo delle spese

1. ***Fatti salvi gli articoli 47 e 48 della direttiva 2007/64/CE e l'articolo 12 della direttiva 2008/48/CE***, gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di pagamento forniscano ***gratuitamente*** almeno una volta all'anno al consumatore il riepilogo di tutte le spese sostenute ***nonché, se del caso, i tassi di interesse di cui alle lettere c) e) del paragrafo 2, per i servizi collegati a un conto di pagamento. Se del caso, utilizzano i termini standardizzati dell'elenco definitivo dei servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento, di cui all'articolo 3, paragrafo 5.***

Il canale di comunicazione impiegato per fornire il riepilogo delle spese è deciso di comune accordo con il consumatore. Esso è messo a disposizione in formato cartaceo almeno su richiesta del consumatore.

2. Il riepilogo di cui al paragrafo 1 specifica **almeno** le seguenti informazioni:
- a) la spesa unitaria addebitata per ciascun servizio *e* il numero di volte che è stato usato durante il periodo di riferimento *e, se i servizi sono combinati in un pacchetto, la spesa addebitata per l'intero pacchetto, il numero di volte che la spesa del pacchetto è stata addebitata durante il periodo di riferimento e le spese aggiuntive addebitate per ogni servizio che supera la quantità compresa nelle spese del pacchetto;*
 - b) l'importo totale delle spese sostenute durante il periodo di riferimento *per ciascun servizio, ciascun pacchetto di servizi forniti e i servizi che superano la quantità compresa nelle spese del pacchetto;*
 - c) *se del caso, il tasso d'interesse dello scoperto applicato al conto e l'importo totale degli interessi addebitati per lo scoperto durante il periodo di riferimento;*
 - d) *se del caso, il tasso d'interesse creditore applicato al conto e l'importo totale degli interessi maturati durante il periodo di riferimento;*
 - e) l'importo totale delle spese sostenute per tutti i servizi forniti durante il periodo di riferimento.

3. Il riepilogo delle spese:

- a) *è presentato e strutturato in modo da essere chiaro e di facile lettura, in caratteri di dimensione leggibile;*
- b) *è accurato, non fuorviante ed espresso nella valuta del conto di pagamento o, se convenuto tra il consumatore e il prestatore di servizi di pagamento, in un'altra valuta;*
- c) *contiene il titolo "riepilogo delle spese" in alto sulla prima pagina del riepilogo, accanto al simbolo comune del documento che lo distingue da altra documentazione;*
- d) *è scritto nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui il conto di pagamento è offerto o, se convenuto tra il consumatore e il prestatore di servizi di pagamento, in un'altra lingua.*

Gli Stati membri possono decidere che il riepilogo delle spese venga fornito insieme alle informazioni richieste in virtù di altre normative nazionali o dell'UE in materia di conti di pagamento e servizi collegati, purché siano soddisfatti tutti i requisiti di cui alle lettere da a) a d).

4. *Previa consultazione delle autorità nazionali e una volta conclusi i test sui consumatori, l'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione riguardo a un formato di presentazione standardizzato del riepilogo delle spese e del suo simbolo comune.*

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro ... [24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].*

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

5. *Successivamente all'aggiornamento della terminologia standardizzata dell'Unione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, ove necessario, l'ABE riesamina e aggiorna il formato di presentazione standardizzato del documento informativo sulle spese e del suo simbolo comune, ricorrendo alla procedura di cui al paragrafo 4.*

Articolo 6

Informazione agli utilizzatori

1. Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di pagamento utilizzino per la comunicazione **ai consumatori** delle informazioni contrattuali, commerciali **e di marketing**, se **del caso**, i termini **standardizzati** dell'elenco **definitivo** dei servizi più rappresentativi **collegati a un conto** di pagamento, **di cui all'articolo 3, paragrafo 5. I prestatori di servizi di pagamento possono usare marchi commerciali nel documento informativo sulle spese e nel riepilogo delle spese, purché ciò avvenga in aggiunta ai termini standardizzati dell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 5, quale designazione secondaria di detti servizi.**
2. I prestatori di servizi di pagamento possono usare marchi commerciali nelle loro informazioni contrattuali, commerciali **e di marketing ai consumatori**, **purché** indichino **chiaramente, se del caso, i termini standardizzati** corrispondenti dell'elenco **definitivo** di cui all'articolo 3, paragrafo 5. ■

Articolo 7

Siti internet di confronto

1. Gli Stati membri assicurano che i consumatori abbiano accesso ***gratuitamente*** almeno ad un sito internet di confronto delle spese addebitate dai ***prestatori di servizi di pagamento*** ***almeno per i servizi compresi nell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 5 a livello nazionale.***

I siti internet di confronto possono essere gestiti da un gestore privato o da una autorità pubblica.

2. ***Gli Stati membri possono prescrivere che i siti internet di confronto di cui al paragrafo 1 includano ulteriori determinanti comparativi sul livello di servizi offerto dal prestatore di servizi di pagamento.***

3. *I siti internet di confronto istituiti ai sensi del paragrafo 1:*

- a) sono funzionalmente indipendenti *assicurando che* i prestatori di servizi di pagamento *ricevano pari trattamento nei risultati di ricerca*;
- b) *indicano chiaramente i relativi proprietari*;
- c) *definiscono criteri chiari e oggettivi su cui si basa il raffronto*;
- d) usano un linguaggio chiaro *e privo di ambiguità* e, se *applicabile*, i termini *standardizzati dell'elenco* di cui all'articolo **■ 3, paragrafo 5**;
- e) forniscono informazioni *precise e aggiornate, indicando anche la data dell'ultimo aggiornamento*;
-
- f) *comprendono un'ampia gamma di offerte di conti di pagamento che copra una notevole parte del mercato e, se le informazioni presentate non forniscono un quadro completo del mercato, una chiara indicazione in tal senso prima di mostrare i risultati*;
- g) *forniscono una procedura ■ efficace per segnalare le informazioni errate sulle spese pubblicate.*

4. Gli Stati membri garantiscono che **■** siano rese disponibili **■** *online* informazioni *sulla disponibilità di siti internet conformi al presente articolo*.

Articolo 8

Conti di pagamento offerti in un pacchetto assieme ad un altro servizio o prodotto

Gli Stati membri assicurano che quando il conto di pagamento è offerto *come parte di un pacchetto* assieme ad un altro servizio o prodotto *diverso dai servizi collegati al conto di pagamento*, il prestatore di servizi di pagamento comunichi al consumatore se è possibile acquistare il conto di pagamento separatamente e, in caso affermativo, che fornisca informazioni separate per quanto riguarda i costi e le spese relativi a ciascuno *degli altri* prodotti e servizi offerti con il pacchetto *che possono essere acquistati separatamente*.

■

CAPO III

TRASFERIMENTO DEL CONTO DI PAGAMENTO

Articolo 9

Fornitura del servizio di trasferimento

Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di pagamento forniscano il servizio di trasferimento di cui all'articolo 10 ***tra i conti di pagamento detenuti nella stessa valuta*** a tutti i consumatori che ***aprono o*** detengono il conto di pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento situato ***nel loro territorio***.

Articolo 10

Servizio di trasferimento

1. Gli Stati membri assicurano che il servizio di trasferimento sia avviato dal prestatore di servizi di pagamento ricevente ***su richiesta del consumatore. Il servizio di trasferimento soddisfa almeno le condizioni*** di cui ai paragrafi da 2 a 6.

Gli Stati membri possono stabilire o mantenere misure alternative a quelle indicate nei paragrafi da 2 a 6 purché ciò avvenga chiaramente nell'interesse dei consumatori, non vi siano per questi ultimi oneri supplementari e il trasferimento sia completato al massimo, entro il medesimo lasso di tempo indicato ai paragrafi da 2 a 6.

2. *Il prestatore di servizi di pagamento ricevente esegue il servizio di trasferimento dopo aver ricevuto l'autorizzazione del consumatore. Nel caso in cui il conto abbia due o più titolari, l'autorizzazione scritta è fornita da ciascuno di essi.*

L'autorizzazione è redatta in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui il servizio di trasferimento è avviato oppure in qualsiasi altra lingua concordata dalle parti.

L'autorizzazione consente al consumatore di fornire al prestatore di servizi di pagamento trasferente il consenso specifico a eseguire ciascuna delle operazioni di cui al **paragrafo 3** e al prestatore di servizi di pagamento ricevente il consenso specifico a eseguire ciascuna delle operazioni di cui al **paragrafo 5**.

L'autorizzazione consente al consumatore di **identificare specificamente i bonifici in entrata, gli ordini permanenti di bonifico e gli ordini relativi ad addebiti diretti che verranno trasferiti**. L'autorizzazione **consente inoltre ai consumatori** di precisare la data a partire dalla quale **gli ordini permanenti di bonifico e gli addebiti diretti** devono essere **eseguiti** dal conto **di pagamento** aperto **o detenuto** presso il prestatore di servizi di pagamento ricevente.

Tale data è fissata ad almeno sei giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui il prestatore di servizi di pagamento ricevente riceve i documenti trasferiti dal prestatore di servizi di pagamento trasferente ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4. Gli Stati membri possono esigere che l'autorizzazione del consumatore avvenga per iscritto e che quest'ultimo ne riceva una copia.

3. Entro **due giorni** lavorativi dal ricevimento dell'autorizzazione di cui al paragrafo 2, il prestatore di servizi di pagamento ricevente chiede al prestatore di servizi di pagamento trasferente di eseguire le seguenti operazioni, **se previsto nell'autorizzazione del consumatore:**
 - a) trasmettere al prestatore di servizi di pagamento ricevente e, se chiesto specificamente dal consumatore, **■** al consumatore, l'elenco degli ordini permanenti in essere relativi a bonifici e **■** **le informazioni disponibili sugli** ordini di addebito diretto **che vengono trasferiti;**

- b) trasmettere al prestatore di servizi di pagamento ricevente e, se chiesto specificamente dal consumatore a norma del paragrafo 2, al consumatore le informazioni disponibili sui bonifici in entrata e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto **di pagamento** del consumatore nei precedenti 13 mesi;
-
- c) quando il prestatore di servizi di pagamento trasferente non fornisce un sistema di ridirezione automatica dei **bonifici in entrata** e degli addebiti diretti al conto detenuto dal consumatore presso il prestatore di servizi di pagamento ricevente, ■ cessare di accettare gli addebiti diretti **e i bonifici in entrata dalla** data specificata nell'autorizzazione;
- d) **annullare gli ordini permanenti a partire dalla data specificata nell'autorizzazione;**
- e) ■ trasferire l'eventuale saldo positivo sul conto **di pagamento** aperto o detenuto presso il prestatore di servizi di pagamento ricevente alla data indicata dal consumatore, e

- f) chiudere il conto **di pagamento** detenuto presso l'ente creditizio trasferente alla data indicata dal consumatore.

4. Dopo aver ricevuto la richiesta dal prestatore di servizi di pagamento ricevente, il prestatore di servizi di pagamento trasferente esegue le seguenti operazioni, se previsto nell'autorizzazione del consumatore:

- a) **trasmettere al prestatore di servizi di pagamento ricevente le informazioni di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 3 entro 5 giorni lavorativi;**
- b) **quando il prestatore di servizi di pagamento trasferente non fornisce un sistema di ridirezione automatica dei bonifici in entrata e degli addebiti diretti al conto di pagamento detenuto o aperto dal consumatore presso il prestatore di servizi di pagamento ricevente, cessare di accettare i bonifici in entrata e gli addebiti diretti al conto di pagamento dalla data specificata nell'autorizzazione. Gli Stati membri possono richiedere al prestatore di servizi di pagamento trasferente di informare il pagatore o il beneficiario delle ragioni per cui un'operazione di pagamento non viene accettata;**

- c) *annullare gli ordini permanenti a partire dalla data specificata nell'autorizzazione;*
- d) *trasferire l'eventuale saldo positivo dal conto di pagamento al conto di pagamento aperto o detenuto presso il prestatore di servizi di pagamento ricevente alla data indicata nell'autorizzazione;*
- e) *fatto salvo l'articolo 45, paragrafi 1 e 6 della direttiva 2007/64/CE, chiudere il conto di pagamento alla data indicata nell'autorizzazione se il consumatore non ha ottemperato ai propri obblighi nei confronti di tale conto di pagamento e purché siano state completate le operazioni di cui alle lettere a), b) e d). Il prestatore di servizi di pagamento informa immediatamente il consumatore se tali obblighi non adempiuti impediscono la chiusura del conto di pagamento.*

5. ***Entro cinque giorni dalla*** ricezione delle informazioni richieste dal prestatore di servizi di pagamento trasferente ai sensi del paragrafo 3, il prestatore di servizi di pagamento ricevente esegue le seguenti operazioni ***se e come convenuto nell'autorizzazione e nella misura in cui le informazioni fornite dal prestatore di servizi di pagamento trasferente consentono al prestatore di servizi di pagamento ricevente di provvedervi:***

- a) immettere ■ gli ordini permanenti di bonifico disposti dal consumatore ed eseguirli a partire dalla data specificata nell'autorizzazione;

- b) *fare i preparativi necessari per accettare ed accettare* gli addebiti diretti a partire dalla data specificata nell'autorizzazione;
- c) *se del caso, informare i consumatori dei loro diritti in relazione agli addebiti diretti SEPA ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), del regolamento 260/2012/CE;*

■

- d) comunicare ai pagatori *indicati nell'autorizzazione e* che effettuano i bonifici *in entrata* sul conto di pagamento del consumatore le coordinate del conto *di pagamento* del consumatore presso il prestatore di servizi di pagamento ricevente *e trasmettere ai pagatori una copia dell'autorizzazione del consumatore*. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente che non dispone di tutte le informazioni di cui ha bisogno per informare il pagatore chiede al consumatore o al prestatore di servizi di pagamento trasferente di fornire le informazioni mancanti;
- e) ■ comunicare ai beneficiari *indicati nell'autorizzazione e* che usano l'addebito diretto per prelevare fondi dal conto *di pagamento* del consumatore le coordinate del conto *di pagamento* del consumatore presso il prestatore di servizi di pagamento ricevente e la data a partire dalla quale gli addebiti diretti saranno eseguiti dal *conto di pagamento e trasmettere ai beneficiari una copia dell'autorizzazione del consumatore*. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente che non dispone di tutte le informazioni di cui ha bisogno per informare il pagatore chiede al consumatore o al prestatore di servizi di pagamento trasferente di fornire le informazioni mancanti;

■

Se il consumatore sceglie di comunicare personalmente le informazioni di cui alle lettere d) ed e) ai pagatori o ai beneficiari piuttosto che fornire al prestatore di servizi di pagamento ricevente il consenso specifico a provvedervi ai sensi del paragrafo 2, il prestatore di servizi di pagamento ricevente fornisce al consumatore le lettere standard per la comunicazione delle coordinate del conto di pagamento e della data di inizio indicata nell'autorizzazione entro i termini di cui al primo comma del paragrafo 5.

-
-
6. Fatto salvo l'articolo 55, paragrafo 2, della direttiva 2007/64/CE, il prestatore di servizi di pagamento trasferente non blocca gli strumenti di pagamento prima della data *indicata nell'autorizzazione del consumatore onde evitare di interrompere la fornitura al consumatore dei servizi di pagamento durante il processo di trasferimento.*

Articolo 11

Agevolazione dell'apertura di un conto transfrontaliero da parte dei consumatori

Gli Stati membri assicurano che, quando un consumatore indica al suo prestatore di servizi di pagamento che intende aprire un conto presso un prestatore di servizi di pagamento situato in un altro Stato membro, il prestatore di servizi di pagamento presso il quale il consumatore detiene il conto di pagamento fornisca al consumatore, in base alla sua richiesta, la seguente assistenza:

- a) fornisce gratuitamente al consumatore un elenco di tutti gli ordini permanenti di bonifico e gli addebiti diretti ordinati dal debitore al momento attivi, ove disponibile, e dei bonifici in entrata ricorrenti e gli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto del consumatore nei precedenti 13 mesi. Detto elenco non comporta per il nuovo prestatore di servizi di pagamento alcun obbligo di creare servizi che non fornisce;*

- b) *trasferire l'eventuale saldo positivo del conto detenuto dal consumatore sul conto di pagamento aperto o detenuto dal consumatore presso il nuovo prestatore di servizi di pagamento, purché tale richiesta contenga informazioni complete relative all'identificazione del nuovo prestatore di servizi di pagamento e al conto del consumatore;*
- c) *chiudere il conto detenuto dal consumatore.*

Fatto salvo l'articolo 45, paragrafi 1 e 6 della direttiva 2007/64/CE e se il consumatore ha ottemperato ai propri obblighi nei confronti di tale conto di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento cui il consumatore detiene un conto di pagamento conclude la procedura di cui alle lettere a), b) e c) alla data specificata dal consumatore, che deve essere almeno 6 giorni dopo il ricevimento della richiesta del consumatore da parte di tale prestatore di servizi di pagamento, salvo diverso accordo tra le parti. Il prestatore di servizi di pagamento informa immediatamente il consumatore se tali obblighi non adempiuti impediscono la chiusura del conto di pagamento.

Articolo 12

Spese connesse con il servizio di trasferimento

1. Gli Stati membri assicurano che i consumatori abbiano accesso a titolo gratuito ai dati personali relativi agli ordini permanenti e agli addebiti diretti in essere detenuti dal prestatore di servizi di pagamento trasferente o dal prestatore di servizi di pagamento ricevente.
2. Gli Stati membri assicurano che il prestatore di servizi di pagamento trasferente fornisca le informazioni richieste dal prestatore di servizi di pagamento ricevente ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera a), senza addebito di spese a carico del consumatore o del prestatore di servizi di pagamento ricevente.
3. Gli Stati membri assicurano che eventuali spese addebitate al consumatore dal prestatore di servizi di pagamento trasferente per la chiusura del conto di pagamento detenuto presso di esso siano fissate conformemente all'articolo 45, paragrafi 2, **4 e 6** della direttiva 2007/64/CE.
4. Gli Stati membri assicurano che eventuali spese addebitate al consumatore dal prestatore di servizi di pagamento trasferente o dal prestatore di servizi di pagamento ricevente per i servizi forniti a norma dell'articolo 10 diversi da quelli di cui ai paragrafi **1, 2 e 3 siano ragionevoli** e in linea con i costi effettivamente sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento.

Articolo 13

Perdita finanziaria per i consumatori

1. Gli Stati membri assicurano che eventuali perdite finanziarie, ***compresi le spese e gli interessi***, subite dal consumatore *e* causate ***direttamente*** dal mancato rispetto da parte di un prestatore di servizi di pagamento partecipante alla procedura di trasferimento degli obblighi a lui imposti dall'articolo 10 siano risarcite ***senza indugio*** da detto prestatore di servizi di pagamento.

2. ***La responsabilità di cui al paragrafo 1 non si applica in caso di circostanze esterne a chi le adduce, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non si sarebbero potute evitare nonostante ogni diligenza impiegata o nei casi in cui un prestatore di servizi di pagamento sia vincolato da altri obblighi di legge previsti dalla normativa nazionale o comunitaria.***

3. ***Gli Stati membri assicurano che la responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 2 sia stabilita conformemente alle prescrizioni giuridiche applicabili a livello nazionale.***

Articolo 14

Informazioni sul servizio di trasferimento

1. Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di pagamento mettano a disposizione dei consumatori le seguenti informazioni riguardanti il servizio di trasferimento:
 - a) i compiti del prestatore trasferente e del prestatore ricevente in ogni fase della procedura di trasferimento, come indicato all'articolo 10;
 - b) i termini per l'esecuzione dei rispettivi compiti;
 - c) le eventuali spese addebitate per l'operazione di trasferimento;
 - d) ogni altra informazione che il consumatore sarà tenuto a fornire;
 - e) le procedure alternative di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 24.

Gli Stati membri possono richiedere ai prestatori di servizi di pagamento di mettere a disposizione anche altre informazioni, comprese, ove applicabile, le informazioni necessarie per individuare a quale sistema di garanzia dei depositi appartiene il prestatore di servizi di pagamento in seno all'Unione.

2. Le informazioni sono messe a disposizione a titolo gratuito su *supporto cartaceo o su altro* supporto durevole in tutti i locali dei prestatori di servizi di pagamento aperti ai consumatori, sono disponibili in formato elettronico sui loro siti internet in qualsiasi momento *e sono fornite ai consumatori su richiesta*.

CAPO IV

ACCESSO AL CONTO DI PAGAMENTO

Articolo 15

Non discriminazione

Gli Stati membri assicurano che ***gli enti creditizi non discriminino*** i consumatori soggiornanti legalmente nell'Unione ■ in ragione della cittadinanza o del luogo di residenza ***o per qualsiasi altro motivo di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*** in relazione alla domanda di conto di pagamento o all'accesso al conto nell'Unione. ***Le condizioni applicabili alla tenuta di un conto di pagamento di base non sono in alcun modo discriminatorie.***

Articolo 16

Diritto di accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base

1. Gli Stati membri assicurano che ***ai consumatori vengano offerti conti di pagamento con caratteristiche di base da tutti gli enti creditizi o da un numero di enti creditizi sufficiente a garantire l'accesso a tutti i consumatori di detto Stato membro e ad evitare distorsioni della concorrenza.*** Gli Stati membri assicurano che il conto di pagamento con caratteristiche di base non sia offerto unicamente da ***enti creditizi*** che offrono ***il conto di pagamento*** con funzioni unicamente **■** di banca online.
2. Gli Stati membri assicurano che i consumatori soggiornanti legalmente nell'Unione, ***compresi i consumatori senza fissa dimora, i richiedenti asilo e i consumatori a cui non è rilasciato il permesso di soggiorno ma che non possono essere espulsi per motivi de jure o de facto,*** abbiano il diritto di aprire e usare il conto di pagamento con caratteristiche di base presso ***gli enti creditizi situati nel loro territorio.*** Tale diritto si applica a prescindere dal luogo di residenza del consumatore.

Nel pieno rispetto della libertà fondamentali garantite dal trattato, gli Stati membri possono esigere che i consumatori che intendono aprire un conto di pagamento con caratteristiche di base nel loro territorio dimostrino un reale interesse in tal senso.

Gli Stati membri assicurano che l'esercizio del diritto non sia troppo difficile o gravoso per il consumatore. ■

-
3. *Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi che offrono conti di pagamento con caratteristiche di base respingano la richiesta di accesso a un conto di pagamento con caratteristiche di base da parte di un consumatore ovvero aprano il conto di pagamento con caratteristiche di base senza indebito ritardo e al più tardi entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione di una domanda completa.*
 4. *Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi respingano la richiesta di accesso a un conto di pagamento con caratteristiche di base se l'apertura di detto conto comportasse la violazione delle disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di lotta al finanziamento del terrorismo di cui alla direttiva 2005/60/CE.*
 5. *Gli Stati membri possono consentire agli enti creditizi che offrono conti di pagamento con caratteristiche di base di respingere la richiesta di accesso a tale conto se il consumatore è già titolare di un conto di pagamento presso un ente creditizio situato nel loro territorio, che gli consente di utilizzare i servizi di pagamento di cui all'articolo 17, paragrafo 1, salvo che il consumatore dichiari di aver ricevuto notifica che il conto di pagamento verrà chiuso.*

In tali casi, prima di aprire un conto di pagamento con caratteristiche di base, l'ente creditizio può verificare se il consumatore è o non è già titolare di un conto di pagamento presso un ente creditizio situato nello stesso Stato membro, che permetta al consumatore di utilizzare i servizi di cui all'articolo 17, paragrafo 1. A tal fine gli enti creditizi possono affidarsi a una dichiarazione sull'onore firmata dal consumatore.

6. *Gli Stati membri possono individuare ulteriori casi limitati e specifici in cui gli enti creditizi possono essere obbligati a rifiutare un conto di pagamento con caratteristiche di base o in cui possono decidere in tal senso. Tali casi devono basarsi su disposizioni del diritto nazionale applicabile nel loro territorio ed essere diretti a facilitare l'accesso gratuito del consumatore a un conto di pagamento con caratteristiche di base a titolo del meccanismo di cui all'articolo 25 ovvero ad evitare che i consumatori abusino del loro diritto di accesso a conti di pagamento con caratteristiche di base.*
7. *Gli Stati membri assicurano che nei casi di cui al paragrafo da 4 a 6, immediatamente dopo la sua decisione l'ente creditizio informi il consumatore del rifiuto e delle ragioni concrete, per iscritto e a titolo gratuito, a meno che tale comunicazione sia in contrasto con obiettivi di ordine pubblico ■ , di pubblica sicurezza o con la direttiva 2005/60/CE. In caso di rifiuto, l'ente creditizio informa i consumatori della procedura per presentare reclamo contro il rifiuto, del loro diritto a contattare l'autorità competente ai sensi dell'articolo 21 nonché dell'organismo per la risoluzione alternativa delle controversie designato, e delle rispettive informazioni di contatto.*

8. Gli Stati membri assicurano che nei casi di cui al paragrafo 4, *l'ente creditizio* adotti le misure opportune a norma del capo III della direttiva 2005/60/CE.
9. Gli Stati membri assicurano che l'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base non sia subordinato all'acquisto di servizi accessori, *o ad azioni dell'ente creditizio, salvo che tale requisito valga per tutti i consumatori dell'ente creditizio.*
10. *Si considera che gli Stati membri adempiono agli obblighi del capo IV laddove viga un quadro vincolante che ne garantisca la piena applicazione in modo sufficientemente chiaro e preciso onde le persone interessate possano valutare la piena portata dei loro diritti e avvalersene dinanzi ai giudici nazionali.*

Articolo 17

Caratteristiche del conto di pagamento con caratteristiche di base

1. Gli Stati membri assicurano che il conto di pagamento con caratteristiche di base consenta i seguenti servizi ■ :
 - a) servizi che permettano di eseguire tutte le operazioni necessarie per l'apertura, la gestione e la chiusura del conto di pagamento;
 - b) servizi che consentano di ***depositare fondi*** sul conto di pagamento;
 - c) servizi che consentano il prelievo di contante da un conto di pagamento dell'Unione, ***allo sportello bancario o ai distributori automatici durante e al di fuori degli orari di apertura della banca***;
 - d) possibilità di eseguire le seguenti operazioni di pagamento nell'Unione:
 - 1) addebiti diretti;

- 2) operazioni di pagamento mediante carta di pagamento, ivi compresi i pagamenti online;
- 3) bonifici, *compresi gli ordini permanenti, ove disponibile, presso terminali, sportelli bancari e tramite le funzioni di operazioni bancarie online del fornitore di servizi di pagamento.*

I servizi di cui alle lettere da a) a d) dovrebbero essere offerti dagli enti creditizi nella misura in cui essi già li offrono ai consumatori titolari di conti di pagamento diversi dai conti di pagamento con caratteristiche di base.

2. *Gli Stati membri possono decidere l'obbligo per gli enti creditizi situati nel loro territorio di fornire servizi accessori, considerati essenziali per i consumatori sulla scorta della prassi comune a livello nazionale, con un conto di pagamento con caratteristiche di base.*
3. *Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi stabiliti nel loro territorio offrano conti di pagamento con caratteristiche di base almeno nella loro valuta nazionale.*

4. Gli Stati membri *garantiscono che un conto di pagamento con caratteristiche di base consenta ai consumatori di eseguire un numero illimitato di operazioni* per i servizi di cui al paragrafo 1.
5. *Per quanto riguarda i servizi di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), punto 2, ad eccezione delle operazioni di pagamento mediante carta di credito, gli Stati membri garantiscono che gli enti creditizi non addebitino eventuali spese che non siano le spese ragionevoli di cui all'articolo 18, indipendentemente dal numero di operazioni eseguite sul conto.*
6. *Per quanto riguarda i servizi di cui al paragrafo 1, lettera d), punti 1 e 2, limitatamente alle operazioni di pagamento mediante carta di credito, e quelli di cui al paragrafo 1, lettera d), punto 3, gli Stati membri possono determinare un numero minimo di operazioni per le quali gli enti creditizi possono eventualmente addebitare solo le spese ragionevoli di cui all'articolo 18. Gli Stati membri garantiscono che il numero minimo di operazioni sia sufficiente a coprire l'uso personale del consumatore, tenendo conto dell'attuale comportamento del consumatore e delle prassi commerciali comuni. Le spese addebitate per le operazioni oltre il numero minimo di operazioni non sono in nessun caso superiori alla normale politica tariffaria del prestatore.*

7. Gli Stati membri garantiscono che il consumatore sia in grado di gestire e di disporre operazioni di pagamento dal suo conto di pagamento con caratteristiche di base ***nei locali dell'ente creditizio e/o***, ove disponibili, tramite le funzioni online.
8. ***Fatti salvi i requisiti di cui alla direttiva 2008/48/CE, gli Stati membri possono autorizzare gli enti creditizi a fornire ai consumatori, dietro loro richiesta, una concessione di scoperto in relazione a un conto di pagamento con caratteristiche di base. Gli Stati membri possono stabilire un importo e una durata massimi di tale scoperto. L'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base o il suo utilizzo non è limitato dall'acquisto di tali servizi né subordinato a tale acquisto.***

Articolo 18

Spese associate

1. Gli Stati membri assicurano che i servizi di cui all'articolo 17 siano offerti dagli ***enti creditizi*** a titolo gratuito o per una spesa ragionevole.

2. Gli Stati membri assicurano che le spese addebitate al consumatore per il mancato adempimento degli impegni assunti nel contratto quadro siano ragionevoli.
3. Gli Stati membri assicurano che *siano stabilite spese ragionevoli tenendo conto almeno* dei seguenti criteri:
 - a) i livelli di reddito nazionali;
 - b) le spese medie *addebitate dagli enti creditizi* nello Stato membro *per i servizi forniti sui conti di pagamento.*

█

█

█

4. *Fatto salvo il diritto di cui all'articolo 16, paragrafo 2 e l'obbligo di cui al precedente paragrafo 1, gli Stati membri possono richiedere agli enti creditizi di attuare diversi regimi tariffari a seconda del livello di inclusione bancaria del consumatore, consentendo in particolare condizioni più vantaggiose per i consumatori vulnerabili e sprovvisti di un conto bancario. In tali casi, gli Stati membri assicurano che i consumatori ricevano un orientamento, nonché informazioni adeguate sulle opzioni disponibili.*

Articolo 19

Contratti quadro e risoluzione

1. Il contratto quadro che dà accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base è soggetto alle disposizioni della direttiva 2007/64/CE, salvo altrimenti disposto nei paragrafi 2 e 4.
2. Il prestatore di servizi di pagamento può risolvere unilateralmente il contratto quadro *soltanto* se è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) il consumatore ha usato intenzionalmente il conto per *fini illeciti*;

- b) non è stata effettuata alcuna operazione sul conto **di pagamento** per più di **24** mesi consecutivi;
- c) il consumatore ha ■ fornito informazioni errate per ottenere l'apertura del conto di pagamento con caratteristiche di base, se in caso di fornitura delle informazioni esatte il consumatore non avrebbe avuto tale diritto;
- d) il consumatore non è più legalmente soggiornante nell'Unione o ha successivamente aperto un secondo conto di pagamento, **che gli consente di utilizzare i servizi di pagamento di cui all'articolo 17, paragrafo 1**, nello Stato membro nel quale è già titolare di un conto di pagamento con caratteristiche di base.

3. *Gli Stati membri possono individuare ulteriori casi limitati e specifici per la risoluzione unilaterale di un contratto quadro per un conto di pagamento con caratteristiche di base. Tali casi devono basarsi sulle disposizioni del diritto nazionale applicabile nel loro territorio ed essere diretti ad evitare che i consumatori abusino del loro diritto di accesso a conti di pagamento con caratteristiche di base.*

4. Gli Stati membri assicurano che quando *l'ente creditizio* mette fine al contratto relativo al conto di pagamento con caratteristiche di base *per i motivi di cui al paragrafo 2, lettere b) e d) e al paragrafo 3*, almeno due mesi prima dell'entrata in vigore della risoluzione comunichi i motivi al consumatore per iscritto e senza spese, *a meno che tale comunicazione sia in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. Quando l'ente creditizio mette fine al contratto conformemente al paragrafo 2, lettere a) e c), il contratto è risolto immediatamente.*
5. *La notifica informa i consumatori dell'eventuale procedura per presentare reclamo contro il rifiuto, del loro diritto a contattare l'autorità competente ai sensi dell'articolo 21 nonché dell'organismo per la risoluzione alternativa delle controversie designato, e delle rispettive informazioni di contatto.*

Articolo 20

Informazioni generali sui conti di pagamento con caratteristiche di base

1. Gli Stati membri assicurano che vengano adottate misure **adeguate** per informare l'opinione pubblica sull'esistenza del conto di pagamento di base, sulle relative spese **generali**, sulle procedure da seguire per esercitare il diritto di accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base e sulle modalità di ricorso a meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie. ***Gli Stati membri garantiscono che le azioni di comunicazione siano sufficienti e ben mirate e che siano dirette, in particolare, ai consumatori vulnerabili, mobili e sprovvisti di un conto bancario.***
2. Gli Stati membri assicurano che gli **enti creditizi** mettano a disposizione dei consumatori **gratuitamente** informazioni **ed assistenza accessibili** relative alle caratteristiche specifiche del conto di pagamento con caratteristiche di base offerto e alle relative spese e condizioni d'uso. Gli Stati membri assicurano inoltre che le informazioni **indichino chiaramente** che l'acquisto di servizi aggiuntivi non è obbligatorio per accedere ad un conto di pagamento con caratteristiche di base.

CAPO V
AUTORITÀ COMPETENTI
E RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE

Articolo 21

Autorità competenti

1. 1. Gli Stati membri designano le autorità **nazionali** competenti **abilitate** a garantire ***l'applicazione e il rispetto della presente direttiva e assicurano che esse siano dotate dei poteri di indagine e di controllo nonché delle risorse adeguate necessari all'adempimento efficiente ed efficace delle loro funzioni.***

Le autorità di cui al primo comma sono pubbliche autorità o organismi riconosciuti dal diritto nazionale oppure da pubbliche autorità espressamente abilitate a tal fine dalla legislazione nazionale. Esse non sono prestatori di servizi di pagamento, ad eccezione delle banche centrali nazionali.

2. *Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti, tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività per conto delle autorità competenti, nonché i revisori o gli esperti incaricati dalle autorità competenti, siano vincolati dal segreto d'ufficio. Nessuna informazione riservata ricevuta da tali persone nell'esercizio delle loro funzioni può in alcun modo essere divulgata ad alcuna persona o autorità, salvo in una forma sommaria o aggregata, fatti salvi i casi contemplati dal diritto penale o dalla presente direttiva. Tuttavia ciò non osta a che le autorità competenti scambino o trasmettano informazioni riservate ai sensi del diritto nazionale e dell'Unione.*
3. *Gli Stati membri assicurano che le autorità designate in quanto competenti per garantire l'applicazione e il rispetto della presente direttiva siano alternativamente o congiuntamente:*
- a) *autorità competenti quali definite all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.1093/2010;*
 - b) *autorità diverse dalle autorità competenti di cui alla lettera a), purché le leggi, i regolamenti o le disposizioni amministrative nazionali dispongano che esse cooperino con le autorità competenti di cui alla lettera a) ogniqualvolta necessario per svolgere le loro funzioni ai sensi della presente direttiva, anche ai fini della cooperazione con l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE), come richiesto dalla presente direttiva.*

4. Gli Stati membri *informano la Commissione e l'ABE* delle autorità competenti designate e di ogni eventuale modifica. La prima di tali notifiche va effettuata non appena possibile e comunque entro... * [24 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva. █].
5. *Le autorità competenti esercitano i loro poteri in conformità al diritto nazionale:*
- a) *direttamente sotto la propria autorità o sotto la supervisione delle autorità giudiziarie, o*
 - b) *mediante richiesta agli organi giurisdizionali competenti a pronunciare la decisione necessaria, eventualmente anche interponendo appello qualora la richiesta di pronuncia della decisione fosse respinta.*
6. *Qualora nel loro territorio esistano più autorità competenti, gli Stati membri provvedono a che le loro funzioni rispettive siano chiaramente definite e a far sì che dette autorità operino in stretta collaborazione per garantire l'efficace espletamento delle rispettive funzioni.*
7. *La Commissione pubblica un elenco delle autorità competenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea almeno una volta all'anno e lo aggiorna costantemente sul suo sito web.*

Articolo 22

Obbligo di cooperazione

- 1. Le autorità competenti dei diversi Stati membri collaborano tra loro ogni qualvolta ciò si renda necessario per l'espletamento delle mansioni loro assegnate dalla presente direttiva, avvalendosi dei poteri loro conferiti dalla presente direttiva o dal diritto nazionale.*

Le autorità competenti prestano assistenza alle autorità competenti degli altri Stati membri. In particolare si scambiano informazioni e collaborano nell'ambito delle indagini o in relazione alle attività di vigilanza.

Al fine di agevolare ed accelerare la collaborazione e più particolarmente lo scambio di informazioni, gli Stati membri designano un'unica autorità competente quale punto di contatto ai fini della presente direttiva. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri i nomi delle autorità designate a ricevere le richieste di scambi di informazioni o di collaborazione a norma del presente paragrafo.

- 2. Gli Stati membri adottano le misure amministrative e organizzative necessarie per facilitare l'assistenza prevista al paragrafo 1.*

3. *Le autorità competenti degli Stati membri che sono state designate quali punti di contatto ai fini della presente direttiva a norma del paragrafo 1 si scambiano senza indebito ritardo le informazioni richieste per lo svolgimento dei compiti delle autorità competenti designate in conformità all'articolo 21, previste dalle disposizioni adottate a norma della presente direttiva.*

Le autorità competenti che scambiano informazioni con altre autorità competenti ai sensi della presente direttiva possono indicare, al momento della comunicazione, che tali informazioni non devono essere divulgate senza il loro esplicito consenso; in tal caso, dette informazioni possono essere scambiate unicamente per le finalità per le quali le predette autorità hanno espresso il loro accordo.

L'autorità competente designata quale punto di contatto può trasmettere le informazioni ricevute alle altre autorità competenti, ma non trasmette le informazioni ad altri organismi o persone fisiche o giuridiche senza il consenso esplicito delle autorità competenti che le hanno fornite ed esclusivamente per i fini per i quali tali autorità hanno espresso il loro consenso, tranne in circostanze debitamente giustificate, nel qual caso informa immediatamente il punto di contatto che ha fornito le informazioni.

4. *Un'autorità competente può rifiutare di adempiere a una richiesta di collaborazione in un'indagine o in un'attività di vigilanza, ovvero di scambiare informazioni come previsto al paragrafo 3 solo qualora:*

- a) *l'indagine, l'ispezione, l'attività di vigilanza o lo scambio di informazioni rischi di pregiudicare la sovranità, la sicurezza o l'ordine pubblico dello Stato membro interessato;*
- b) *sia già stato avviato un procedimento giudiziario per gli stessi atti e contro le stesse persone dinanzi alle autorità dello Stato membro interessato;*
- c) *le stesse persone siano già state oggetto di una sentenza passata in giudicato nello Stato membro in questione per gli stessi atti.*

In caso di rifiuto per uno dei predetti motivi, l'autorità competente informa l'autorità competente richiedente, fornendo spiegazioni il più dettagliate possibile.

Articolo 23

Risoluzione delle controversie tra autorità competenti di Stati membri diversi

Le autorità competenti possono portare all'attenzione dell'ABE la situazione in cui la richiesta di cooperazione, in particolare lo scambio di informazioni, è stata respinta o non ha ricevuto seguito entro un periodo di tempo ragionevole, e chiedere l'assistenza dell'ABE ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n.1093/2010. In questi casi l'ABE può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo e qualsiasi decisione vincolante adottata dall'ABE conformemente con tale articolo è vincolante per le autorità competenti interessate, che siano o meno membri dell'ABE.

Articolo 24

Risoluzione alternativa delle controversie

Gli Stati membri assicurano che i consumatori abbiano accesso a procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziale efficaci ed efficienti per la risoluzione di controversie riguardanti i diritti e gli obblighi stabiliti ai sensi della presente direttiva. *Tali procedure di ricorso extragiudiziale e gli organismi che le offrono dovrebbero soddisfare i requisiti di qualità di cui alla direttiva 2013/11/UE.*

Articolo 25

Meccanismo in caso di rifiuto dell'apertura di un conto di pagamento con caratteristiche di base

Fatto salvo l'articolo 16, gli Stati membri possono istituire un meccanismo specifico per assicurare che i consumatori che non hanno un conto di pagamento nel loro territorio e ai quali è stato negato l'accesso a un conto di pagamento per il quale gli enti creditizi addebitano delle spese, abbiano un effettivo accesso a un conto di pagamento con caratteristiche di base, a titolo gratuito.

CAPO VI SANZIONI

Articolo 26

Sanzioni

- 1.* Gli Stati membri definiscono un regime di sanzioni per le **violazioni** della normativa nazionale adottate conformemente alla presente direttiva e prendono tutte le **misure** necessarie per garantire che sia applicato. Tali sono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2. *Gli Stati membri prevedono che l'autorità competente possa rendere al pubblico qualsiasi sanzione amministrativa applicata per il mancato rispetto delle misure adottate nel recepimento della presente direttiva, salvo il caso in cui tale divulgazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari, o arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.*

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI



Articolo 27

Valutazione

1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni sui seguenti elementi per la prima volta entro **quattro** anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e successivamente ogni due anni:
- a) il rispetto da parte dei prestatori di servizi di pagamento delle disposizioni degli articoli da 4 a 6;

- b) *il rispetto da parte degli Stati membri dell'obbligo di assicurare l'esistenza di* ■ *siti internet di confronto ai sensi dell'articolo 7;*
- c) *il numero di conti di pagamento trasferiti e la percentuale di domande di trasferimento di conti di pagamento che sono state respinte;*
- d) *il numero di enti creditizi che offrono conti di pagamento con caratteristiche di base, il numero di tali conti aperti e la percentuale di domande di apertura di conto di pagamento con caratteristiche di base che sono state respinte.*

2. *La Commissione presenta una relazione sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri per la prima volta entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e successivamente ogni due anni.*

Articolo 28

Clausola di revisione

1. ***Entro ...**** [cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, corredata, se del caso, da una proposta.

La relazione include:

- a) ***l'elenco delle procedure di violazione avviate dalla Commissione per l'attuazione incorretta o incompleta della presente direttiva;***
- b) ***una valutazione dei livelli medi delle spese negli Stati membri per i conti di pagamento che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva;***

- c) una valutazione della fattibilità di elaborare un quadro per garantire la ridirezione automatica dei pagamenti da un conto di pagamento all'altro all'interno del medesimo Stato membro, unitamente a un sistema di notifiche automatiche per il beneficiario o il pagatore allorché i loro bonifici sono ridirezionati;*
- d) una valutazione della fattibilità di estendere i servizi di trasferimento di cui all'articolo 10 ai casi in cui i prestatori di servizi di pagamento riceventi e trasferenti sono situati in diversi Stati membri nonché della fattibilità dell'apertura di un conto transfrontaliero ai sensi dell'articolo 11;*
- e) una valutazione del numero di titolari di conto che hanno effettuato il trasferimento dal recepimento della direttiva in base alle informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 27;*
- f) una valutazione dei costi e dei benefici dell'attuazione della portabilità piena a livello di Unione dei numeri dei conti di pagamento;*
- g) una valutazione del numero di prestatori che offrono conti di pagamento di base;*

- h) una valutazione del numero e, laddove siano disponibili informazioni rese anonime, delle caratteristiche dei consumatori che hanno aperto conti di pagamento con caratteristiche di base dal recepimento della direttiva;*
- i) una valutazione delle spese medie annuali addebitate per i conti di pagamento di base a livello di Stati membri;*
- j) una valutazione dell'efficacia delle misure esistenti e della necessità di misure aggiuntive al fine di aumentare l'inclusione finanziaria e di assistere i clienti più vulnerabili relativamente all'indebitamento eccessivo;*
- k) esempi di migliori pratiche tra gli Stati membri per ridurre l'esclusione dei consumatori dall'accesso ai servizi di pagamento.*

2. La revisione valuta, sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 27, se modificare e aggiornare l'elenco dei servizi offerti con il conto di pagamento con caratteristiche di base, tenendo conto dell'evoluzione dei mezzi di pagamento e della tecnologia.

3. La revisione valuta anche se siano necessarie misure aggiuntive oltre a quelle adottate ai sensi degli articoli 7 e 8 in merito ai siti di confronto e alle offerte a pacchetto. ***In relazione all'articolo 7, valuterà in particolare la necessità di un accreditamento dei siti di confronto.***

Articolo 29

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro ... * ***[24 mesi*** dall'entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
2. Essi applicano tali disposizioni a decorrere da ... * ***[24 mesi*** dall'entrata in vigore della presente direttiva/.

In deroga alle disposizioni di cui al primo comma:

- a) ***L'articolo 3 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.***

- b) Gli Stati membri applicano l'articolo 4, paragrafi da 1 a 5, l'articolo 5, paragrafi da 1 a 3, l'articolo 6, paragrafi 1 e 2 e l'articolo 7 entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto delegato cui all'articolo 3, paragrafo 4.*
 - c) Gli Stati membri in cui esiste già l'equivalente del documento informativo sulle spese a livello nazionale possono scegliere di integrare il formato comune e il relativo simbolo comune entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto delegato di cui all'articolo 3, paragrafo 4.*
 - d) Gli Stati membri in cui esiste già l'equivalente del documento informativo sulle spese a livello nazionale possono scegliere di integrare il formato comune e il relativo simbolo comune entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto delegato di cui all'articolo 3, paragrafo 4.*
3. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 30
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 31
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente
